

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

637^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Sui lavori della Commissione finanze e tesoro Pag. 34317

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 34275

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 34275, 34318

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 34275

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 34317

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di altri

senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

PRESIDENTE Pag. 34289 e *passim*

* AIMONI 34291 e *passim*

AJROLDI, *relatore* 34278 e *passim*

ANGELILLI 34315

* BONAFINI 34308 e *passim*

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per*

l'interno 34297, 34298

* FABIANI 34299, 34309, 34311

GIANQUINTO 34277 e *passim*

* KUNTZE 34276

* MARIS 34279 e *passim*

MORVIDI 34302

NENCIONI 34280, 34282

PETRONE 34292, 34295

* POËT 34308

ROVERE	Pag. 34316, 34317
TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>	34278 e <i>passim</i>
* TOMASSINI	34285
VERONESI	34289, 34290

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze	34318
Annunzio di interrogazioni	34318
Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta	34320

ORGANISMI INTERNAZIONALI

Elenchi di dipendenti dello Stato che sono stati assunti o hanno cessato da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri Pag. 34275

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	34276
GIANQUINTO	34275, 34276

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PERRINO e MORANDI. — « Inclusione della laurea in Farmacia tra le lauree costituenti titoli di ammissione alla Classe terza degli esami di abilitazione all'insegnamento di "matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali" nella scuola media unificata » (2262).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BONACINA ed altri. — « Inchiesta parlamentare sulla Pubblica amministrazione » (1936), previo parere della 5^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

VALSECCHI Pasquale ed altri. — « Assistenza sanitaria di malattia in favore dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e rispettivi familiari residenti in Italia, nonchè dei familiari residenti in Italia di lavoratori italiani occupati in Svizzera » (2218), previo parere della 5^a Commissione.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, nello scorso mese di maggio, sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

P R E S I D E N T E . Informo che, nello scorso mese di maggio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Sull'ordine dei lavori

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Proporrei di sospendere i nostri lavori in attesa che la 1ª Commissione, riunita in sede deliberante, esaurisca i suoi lavori.

P R E S I D E N T E . La Presidenza ha già invitato la 1ª Commissione a sospendere i lavori in modo da consentire ai suoi membri di presenziare alla seduta dell'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e: « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 21.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 21, gli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 21, inserire i seguenti:

Art. 21-bis.

Al fine di garantire ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto di riunirsi in privato od in luogo aperto al pubblico, i Comuni apprestano gli appositi locali il cui uso è concesso ai richiedenti in base alle modalità e con il corrispettivo stabiliti dai Consigli comunali.

Art. 21-ter.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente l'uso dei locali di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, dei campi sportivi e degli stadi, è libero durante il tempo in cui essi non siano impegnati per le loro attività, ferma l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle leggi o dai regolamenti.

L'uso è subordinato ad equo corrispettivo.

Quando concorrano giustificate ragioni può essere subordinato anche a cauzione o a personale garanzia per la riparazione di eventuali danni.

Se vi sia dissenso sull'ammontare del corrispettivo o sulla cauzione, il Pretore su ricorso dell'interessato convoca d'urgenza le parti avanti a sè, e cerca di conciliarle. Se la conciliazione non avviene o l'altra parte non compare, il Pretore con ordinanza esecutiva stabilisce in via provvisoria il corrispettivo e, ove occorra, l'ammontare della cauzione, e destina l'udienza per la trattazione del merito. Se la controversia eccede per valore la sua competenza, dati i provvedimenti di cui al precedente comma, rimette le parti davanti al Tribunale.

Art. 21-quater.

Su conforme parere del Consiglio comunale, il Sindaco stabilisce quali locali, per particolare pregio artistico, non possono essere concessi per l'uso previsto dal precedente articolo, e determina le modalità dell'uso degli stadi e dei campi sportivi.

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* K U N T Z E . Questi nostri emendamenti sono determinati dall'importanza che noi diamo al diritto di riunione sancito dalla Costituzione. Mentre gli emendamenti precedenti si riferivano al diritto di riunione in luogo pubblico, questi, dal 21-bis al 21-quater, si riferiscono, invece, alle riunioni di carattere privato o in luogo aperto al pubblico.

Con il primo emendamento, articolo 21-bis, noi proponiamo che, appunto per ga-

rantire l'effettivo esercizio di questo diritto di riunione, i comuni apprestino dei locali appositi ed idonei da concedere in uso ai cittadini che intendono riunirsi per esercitare quel diritto costituzionale. Con tale emendamento si concede, inoltre, ai consigli comunali il potere di stabilire le modalità ed il corrispettivo per l'uso di questi locali. È accaduto qualche volta, infatti, e gli onorevoli colleghi certamente ne saranno informati, che, allorchè talune amministrazioni comunali hanno ritenuto di concedere alcuni locali comunali per riunioni di cittadini, di organizzazioni, di associazioni politiche e non politiche, il prefetto sia intervenuto con drastici provvedimenti a carico del sindaco e delle amministrazioni comunali, con il pretesto che non era consentito concedere locali del comune per ragioni diverse da quelle di istituto. Con questa norma noi, invece, vogliamo, in un certo senso, istituzionalizzare in concreto la possibilità di attuazione del diritto di riunione, attribuendo ai comuni il dovere di apprestare, ovviamente entro limiti di tempo ragionevoli e secondo le possibilità che ciascun comune ha, i locali per l'esercizio del diritto di riunione.

L'articolo 21-ter e l'articolo 21-quater non sono altro che delle norme complementari a quelle contenute nell'emendamento di cui all'articolo 21-bis. Infatti, l'articolo 21-ter dispone che anche i locali di pubblico spettacolo, di trattenimento pubblico, i campi sportivi, gli stadi, sempre durante il periodo in cui questi locali o questi campi sportivi sono liberi dalle manifestazioni a cui sono abitualmente destinati, possano essere concessi in uso ai cittadini per l'esercizio del diritto di riunione. Naturalmente, questo uso non può essere gratuito e deve essere sottoposto ad un corrispettivo adeguato. L'articolo 21-ter determina anche le modalità con cui questo corrispettivo deve essere stabilito, nonchè la cauzione che deve essere data dalle associazioni dagli enti o dai singoli cittadini promotori della riunione per assicurare che non siano arrecati guasti ai locali o, per lo meno, per garantire il risarcimento sia per i danni arrecati ai locali, sia per i danni arrecati agli impianti,

allorchè si tratta di campi sportivi o di stadi. Questo articolo determina anche, nel caso di dissenso fra le parti, nel caso cioè che non si riesca a raggiungere un accordo sull'ammontare del corrispettivo o della cauzione, che tale ammontare sia determinato dal pretore il quale può convocare le parti e con procedura di urgenza, dopo un tentativo di conciliazione, determina con ordinanza esecutiva l'ammontare del corrispettivo o della cauzione destinando poi, in un secondo momento, l'udienza per la trattazione del merito.

L'altra norma della rimessione al tribunale rientra nei limiti della normale procedura civile.

Infine, l'articolo 21-quater è dettato a garanzia di quei locali i quali, per ragioni di particolare valore o pregio artistico, si ritiene che non possano essere adibiti a riunioni perchè un qualsiasi danno sarebbe, molto probabilmente, irreparabile dato appunto il loro valore storico o artistico. In questo caso, è affidato al consiglio comunale il compito di determinare quei locali i quali non possano essere adibiti a riunioni di cittadini.

Noi confidiamo, onorevoli colleghi, che, almeno questi nostri emendamenti i quali non incidono sui poteri di polizia per cui non dovrebbero destare scandalo ed opposizione nei colleghi di maggioranza, possano ricevere accoglimento da parte della maggioranza stessa.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Onorevoli colleghi, i nostri emendamenti riguardano l'esercizio del diritto di riunione in luogo aperto al pubblico, diritto che è assoluto in quanto non è condizionato nè da preavviso, nè da eventuali divieti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Non può essere quindi assolutamente limitato. Senonchè, di fatto, accade che, essendo, il più delle volte, privati i locali dove avviene la riunione in luogo aperto al pubblico, la disponibilità di questi locali dipende dalla volontà discre-

zionale dei privati. Accade, quindi, che l'esercizio di questo diritto costituzionale, primario e assoluto, dipende dalla volontà e dall'arbitrio del privato.

Noi proponiamo, quindi, delle norme che mirano a rendere effettivo questo diritto.

Facciamo alcune ipotesi: i comuni apprestino dei locali adatti a questo scopo; inoltre, dove ad esempio ci sono stadi, cioè a dire delle attrezzature adatte a delle riunioni pubbliche, queste attrezzature vengano messe a disposizione, previo indennizzo, di coloro che intendono esercitare il diritto di riunione. Lo stesso dicasi anche per i cinematografi eccetera.

Non aggiungo altro a ciò che il collega Kuntze ha detto; mi premeva solo richiamare l'attenzione di tutti noi su questo aspetto della questione. Si tratta di garantire l'esercizio di un diritto primario, assoluto che dipende poi dalla volontà del privato, previe tutte quelle cautele che sono previste dai nostri emendamenti; si deve render effettivo l'esercizio di un diritto primario che la Costituzione garantisce in via assoluta alla collettività nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. Con questi tre emendamenti vengono riproposti all'esame del Senato gli articoli 21, 22 e 23 del disegno di legge n. 566. La Commissione è contraria a questi emendamenti in quanto sia il 21-bis, sia il 21-ter tendono ad incidere sulla libera disponibilità dei beni degli enti pubblici e dei privati e potrebbero anche costituire una violazione all'articolo 42 della Costituzione.

Nulla vieta ai cittadini di riunirsi pacificamente in luogo aperto al pubblico o anche in luogo privato; ma non è possibile obbligare le pubbliche amministrazioni o i privati a mettere a disposizione i locali. Qui non si tratta di fissare l'equo canone, ma di rispettare un diritto che è sancito dalla Costituzione.

Fatte queste premesse, cade per preclusione il terzo emendamento che riguarda

l'eventuale destinazione dei locali e la fissazione del canone.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Comincio dal terzo emendamento, cioè dal 21-*quater*. Alla sostanza di questo emendamento non siamo assolutamente contrari, ma esso è perfettamente inutile, poichè avviene già di fatto che, quando ci sono dei locali di pregio artistico o altro, affinchè vengano esclusi da questi usi, ci vuole un'ordinanza del sindaco, previo parere del consiglio comunale. Anzi, non occorre la ratifica degli organi di controllo delle regioni e, laddove non ci sono le regioni, degli organi prefettizi. Quindi, per quanto riguarda la sostanza, siamo favorevoli a questo emendamento, ma riteniamo che non si tratti di un argomento che possa essere inserito in una legge di pubblica sicurezza.

All'articolo aggiuntivo 21-*ter* sono contrario per le ragioni esposte dal relatore: infatti si tratta di intervenire nell'uso di beni privati sia pure, come si dice, per fini sociali.

Il 21-*bis* contiene una norma ottima, ma non vedo che cosa c'entri con la legge di pubblica sicurezza. Se si vuole, si può fare una proposta di legge in tal senso, ma bisogna trovare anche i soldi. Non si può continuare a dare ai comuni dei carichi finanziari senza che ci siano i quattrini. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Ma sappiamo che cosa sono i beni di questo genere amministrati dai comuni!

Quindi: o noi stabiliamo una norma del genere, e allora dobbiamo trovare anche un finanziamento, oppure questa rimane una affermazione teorica. Comunque, questa materia non è pertinente alla legge di pubblica sicurezza.

L'unico emendamento che è pertinente al disegno di legge in esame è il 21-*ter* nei cui confronti ho già espresso parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 21-*bis* presentato dal senatore Aimoni ed altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 21-*ter* presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 21-*qua-ter* presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 22.

Gli ultimi due commi dell'articolo 35 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 200.000.

L'acquirente o il cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 ».

(È approvato).

Art. 23.

L'articolo 41 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando vi siano fondati sospetti della esistenza, in qualsiasi luogo pubblico o privato, di armi, munizioni o materie esplodenti abusivamente detenute, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di necessità e urgenza, possono procedere, anche in tempo di notte, a perquisizione personale o domiciliare, in ogni caso osservate le disposizioni dell'articolo 304-*ter*, secondo capoverso del codice di procedura penale e, per

quanto possibile, le altre norme sull'istruzione formale di cui allo stesso codice di procedura penale.

L'ufficiale procedente deve enunciare nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere, non oltre le 48 ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria per la convalida ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso, dopo le parole: « in caso di necessità e urgenza », inserire le altre: « tali da non consentire il tempo per ricorrere al giudice per ottenere l'autorizzazione ad eseguire la perquisizione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **M A R I S .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole relatore, richiamo la vostra attenzione su un'insufficienza di carattere costituzionale di questa norma la quale accorda all'autorità di pubblica sicurezza di violare oggettivamente alcuni diritti fondamentali di libertà, in caso di necessità e di urgenza. La norma costituzionale di cui all'articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile. « In casi eccezionali di necessità ed urgenza — recita testualmente il terzo comma dell'articolo 13 — indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

Evidentemente l'articolo 23 ha voluto adeguare la facoltà di intervento di urgenza della pubblica sicurezza al dettato costituzionale. Tuttavia, l'adeguamento non è sta-

to completo, perchè, per poter superare il diritto inviolabile di libertà in caso di necessità ed urgenza, è indispensabile che dell'urgenza e della necessità il legislatore indichi tassativamente le ipotesi.

Nella legge che noi stiamo esaminando, invece, è soltanto riaffermata la possibilità di violare la libertà, senza ordine del giudice, in caso di necessità ed urgenza. Cioè, non sono indicati, come vuole la Costituzione, i casi tassativi.

L'onorevole relatore mi segue sul testo costituzionale?

A J R O L D I , *relatore*. Sì. Ma lei tratta tutti e due gli emendamenti all'articolo 23?

M A R I S . Sì. Comunque, in questo momento, sto trattando il primo, poi proseguo con l'altro.

E, trattando il primo emendamento, richiamo l'attenzione del relatore sulla necessità di inserire, dopo le parole « in caso di necessità e urgenza », un inciso che soddisfi le esigenze dell'articolo 13 della Costituzione, cioè che rappresenti quella tassativa indicazione della legge dei casi di necessità e urgenza, senza la quale non può essere costituzionale l'intervento che viola la libertà senza preventiva autorizzazione del magistrato.

Ecco perchè, sostanzialmente nello spirito della norma, noi chiediamo che venga resa esplicita la ragione dell'urgenza dicendo a chiare lettere che questo intervento di necessità ed urgenza è limitato ai casi in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può disporre del tempo necessario per ricorrere al giudice al fine di ottenere l'autorizzazione ad eseguire le perquisizioni.

Questo e non altro, evidentemente, è lo spirito della legge: cioè, l'intervento d'urgenza è consentito quando manca il tempo materiale per ricorrere al giudice. Ebbene, se questo è lo spirito — e ritengo che sia così — rendiamolo esplicito nella legge, in modo da soddisfare contemporaneamente e l'esigenza di chiarezza della norma e l'esigenza di rispetto della legge costituzionale.

Il secondo emendamento è un corollario

del primo ed è anche una necessità imposta dallo spirito della legge. L'ufficiale procedente — dice il testo governativo — deve enunciare nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale.

È evidente che, in ogni verbale, si deve indicare la ragione dell'azione che è stata compiuta. Ma la norma chiede qualche cosa di più, cioè che nella relazione, nel verbale, l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto non solo della ragione per la quale ha proceduto alla perquisizione, ma del perchè vi ha provveduto senza ricorrere preventivamente al giudice: deve rendere esplicite quelle ragioni, quelle circostanze, quei fatti che gli hanno impedito o non gli hanno consentito o l'hanno messo nell'impossibilità di ricorrere, prima di agire, al giudice per essere autorizzato all'azione.

Queste le ragioni per le quali noi chiediamo che l'articolo 23 sia emendato, nel primo e nel secondo capoverso, secondo le indicazioni da noi suggerite.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte a delle norme molto perplesse e ad emendamenti ancora più perplessi. In linea di principio, le osservazioni che sono state fatte possono avere un fondamento, perchè la norma contenuta nell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica prevede, in caso di necessità e urgenza, alcune possibilità che, altrimenti, dalla legge ordinaria e dalla legge costituzionale non sono consentite.

La Costituzione non dice se il limite sia preesistente; comunque la legge deve tassativamente prevedere dei casi in cui vi sono delle sospensioni delle norme costituzionali.

Con gli emendamenti che sono stati proposti, a mio avviso, non si rimuove la perplessità che è posta dalla norma contenuta nell'articolo 23, perchè tale norma è così formulata: « Quando vi siano fondati sospetti della esistenza, in qualsiasi luogo

pubblico o privato, di armi, munizioni o materie esplodenti abusivamente detenute, gli ufficiali di polizia giudiziaria in caso di necessità ed urgenza » — è diventata ormai un luogo comune, questa espressione, che finisce col non dire più nulla — « possono procedere, anche in tempo di notte, a perquisizione personale o domiciliare ». Sarebbe stato opportuno che vi fosse stato un preciso richiamo, nella norma che noi esaminiamo, al contenuto dell'articolo 13 della Costituzione, senza altra specificazione perchè, qualora vogliamo scendere a specificazioni, è molto difficile fare una casistica e comprendere in una sola espressione diversi casi; si cade allora nella monotona espressione: « in caso di necessità e urgenza » che è ripetuta dalla Costituzione e che è inutile che la legge ordinaria ripeta.

Con gli emendamenti, poi, a mio avviso la situazione si aggrava, perchè il primo emendamento all'articolo 23 è una petizione di principio. Esso recita: « tali da non consentire il tempo per ricorrere al giudice per ottenere l'autorizzazione, eccetera ». Questo concetto è contenuto nella sintetica espressione: « in caso di necessità e urgenza ». Pertanto, l'emendamento è una petizione di principio, benchè in linea di massima l'osservazione che è stata fatta sia giusta.

Quindi, io sarei di opinione di approvare l'articolo così come è stato proposto, oppure di trovare un'altra espressione che sia rispettosa del contenuto dell'articolo 13 della Costituzione e che non potrebbe essere, a mio avviso, che un richiamo esplicito, recettizio (se si può dire così di una norma ordinaria nei confronti di una norma costituzionale), del contenuto dell'articolo 13.

Io ritengo assolutamente inutile questo emendamento, perchè la necessità e l'urgenza sono tali da non consentire il tempo di ricorrere per ottenere l'autorizzazione dal giudice. Pertanto, il concetto è insito nella previsione generica contenuta nell'articolo 13 della Costituzione. C'è soltanto una perplessità ed è quella del richiamo della norma superprimaria a tassativi casi previsti dalla legge. Ora, la domanda che io mi pongo è questa: sono casi tassativi previsti dalla legge quelli espressi con le parole

« quando vi siano fondati sospetti dell'esistenza... di armi, munizioni o materie esplodenti abusivamente detenute »? Mi sembra che possa ritenersi un caso tassativo previsto dalla legge; pertanto, sarebbe stato inutile tutto il seguito dell'articolo 23, giacchè si poteva dire, con semplice espressione: « si procede a norma dell'articolo 13 della Costituzione », con tutte le garanzie che la Costituzione pone.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , relatore. Il Senato avrà certamente presente l'importanza di questa disposizione che è in relazione con un certo aggravarsi della situazione riguardante il reperimento di armi, soprattutto di armi da guerra. In altra sede, cioè avanti la Commissione di giustizia, chi vi parla ha avuto occasione di riferire dei dati numerici particolarmente allarmanti, non soltanto per la loro entità in cifra assoluta, ma anche per il rapporto relativo fra gli anni precedenti e gli ultimi anni, cioè il 1964, il 1965 e il 1966 nel corso dei quali si è constatato un aumento del 50 per cento nel reperimento di bombe a mano, del 250 per cento nel reperimento di esplosivi e del 90 per cento nel reperimento di munizioni varie.

Queste disposizioni, quindi, hanno un contenuto squisitamente inerente alla sicurezza e all'incolumità pubblica e, come principio generale, ritengo che non possano non essere accettate dal Senato. Si tratta soltanto di vedere se esse sono o no conformi all'articolo 13 della Costituzione. Io condivido il pensiero del senatore Nencioni per quanto riguarda l'emendamento al primo capoverso dell'articolo 23, in quanto si tratta in sostanza di una tautologia. Quando parliamo di necessità ed urgenza, è chiaro che tali condizioni ricorrono in quanto non vi sia stata la possibilità di ottenere una previa autorizzazione. Per quanto riguarda l'emendamento successivo, cioè quello al secondo capoverso, la Commissione non ha nulla in contrario ad accettare la prima parte di esso, cioè di sostituire il secondo capoverso del-

l'articolo 23 con il seguente: « L'ufficiale precedente entro 48 ore deve trasmettere alla Autorità giudiziaria per la convalida il processo verbale », oppure ad accettare il suggerimento del senatore Nencioni e a dire che si applica l'articolo 13 della Costituzione. La rimanente parte di questo stesso emendamento non serve perchè è chiaro che, se il provvedimento non è motivato, sarà oggetto del sindacato del giudice il quale non lo convaliderà.

La Commissione, pertanto, è contraria all'emendamento al primo capoverso ed è parzialmente favorevole all'emendamento sostitutivo del secondo capoverso per quanto attiene alla correlazione con l'articolo 13 della Costituzione.

M A R I S . Non mi sembra esatto fermarsi alla prima parte dell'emendamento sostitutivo del secondo capoverso...

A J R O L D I , *relatore*. Se non ci sarà la motivazione, il giudice non convaliderà il sequestro o la perquisizione poichè non ricorre la necessità e l'urgenza. Per il resto, tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati; quindi è inutile ripeterlo in tutte le disposizioni. (*Replica del senatore Maris*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo del secondo capoverso, concordo con quanto ha detto il relatore, cioè sono favorevole all'accoglimento della prima parte dell'emendamento stesso. È chiaro infatti che, se non ci sarà una motivazione, il giudice non convaliderà il provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo al primo capoverso, sono contrario per le ragioni che sono state già esposte. Faccio notare che questo preoccupante aumento nel reperimento di armi non è soltanto legato a situazioni delinquenziali di alcune regioni, ma anche alla difficile situazione che si è determinata in questi ultimi tempi

nel Mediterraneo e in altre zone non lontane. Infatti, riesce difficile alla polizia distinguere quando si tratti di materiale di contrabbando e riesce facile alla delinquenza far sparire da tale materiale qualche elemento che può servire, appunto, per azioni delinquenti. Quindi, il problema del reperimento delle armi, anzichè diminuire, andrà acuitizzandosi.

M A R I S . Ma l'onorevole relatore ha accettato dell'emendamento quello che già c'è nell'articolo, cioè ha escluso l'unica parte che era emendativa. In pratica, non ha accettato niente.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ha ragione, senatore Maris; in sostanza l'emendamento aggiunge le parole: « ... senza ricorrere al giudice », e il Governo non può accettarlo.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, ho chiesto la parola per far presente due cose: primo — cosa che è apparsa — che non avevo precedentemente parlato del secondo emendamento, proprio perchè era già contenuto, nella sua sostanza, nell'articolo 23. Ma voglio aggiungere la seconda ragione: io sono contrario anche alla formulazione perplessa dell'articolo 23. Onorevole Ministro, vorrei che ella mi ascoltasse; sarò telegrafico, ma è cosa essenziale, perchè riflette anche altre norme di questa legge.

La legge ordinaria, secondo la vostra valutazione, può aggiungere qualche cosa, o limitare o estendere la norma costituzionale (ciò, che è assurdo), e allora possiamo anche provvedere ad una regolamentazione dell'applicazione della norma costituzionale; ma, siccome la legge ordinaria non può aggiungere, nè può restringere, il concetto espresso dalla norma costituzionale, è inutile che noi, nell'articolo 23, richiamiamo quanto

l'articolo 13 della Costituzione, con norma precettiva, prescrive, perchè, innanzitutto, noi creiamo così un problema d'interpretazione (problema d'interpretazione che è veramente strano) e poi perchè di fronte ad una norma costituzionale esplicita non abbiamo bisogno di ripetere, in una norma ordinaria, lo stesso concetto.

La norma può essere ritenuta limitativa, e ciò è un errore; può essere ritenuta estensiva, e ciò è un errore; dunque è soltanto pleonastica, ultronea. Onorevole Ministro, lei può avere tutte le concezioni che vuole, però, quando non si rispettano i principi delle norme generali, escono delle brutte leggi, e noi ci sentiamo, nei congressi, chiamare asini a ragione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Aimoni, Gullo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« L'ufficiale precedente entro 48 ore deve trasmettere all'autorità giudiziaria per la convalida il processo verbale nel quale dovrà motivare perchè ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare senza ricorrere al giudice ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato dai presentatori e il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non accettarlo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

L'articolo 43 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11, non può essere rilasciato nulla osta per porto d'armi a chi abbia riportato condanne per delitto commesso con armi o per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale fuori dei casi previsti dagli articoli 581 e 582 capoverso del Codice penale, nonchè contro la incolumità pubblica, sempre che non sia stato riabilitato ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **M A R I S .** Onorevoli colleghi, il disegno di legge del Governo lascia sussistere l'articolo 43 del vecchio testo unico il quale, in aggiunta alle limitazioni dell'articolo 11, per quanto attiene alle licenze e alle autorizzazioni di polizia, ne pone altre per quanto concerne la particolare licenza di porto d'armi, che nel nostro Paese assume sostanzialmente l'aspetto di licenza per il porto del fucile da caccia.

La norma che il disegno di legge lascia sussistere, a nostro avviso, ha una estensione discrezionale eccessiva, ha una formulazione che non corrisponde nè alla lettera nè allo spirito di altre norme del disegno di legge governativo, anche, in particolare, per quanto attiene alla norma di cui all'articolo 11, che è già stata votata. L'articolo 43

aggiunge, come dicevo, alcune limitazioni a quelle generali dell'articolo 11 per la concessione della licenza particolare del porto d'armi ed elenca, nel primo comma, alle lettere a), b) e c), una serie di reati, di delitti che, se compiuti, rappresentano una causa ostativa alla concessione del porto d'armi; ma non si accontenta soltanto di questa casistica tassativa e non esemplificativa. Nell'ultimo comma, per completare l'intera materia, che cosa dice?: « La licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati ». Questo significa che, nella discrezionalità della pubblica sicurezza, è compreso anche il potere di negare la licenza di porto d'armi, comunque, e per qualsiasi reato, non soltanto per quelli tassativamente indicati alle lettere a), b) e c).

L'autorità di pubblica sicurezza, quindi, non soltanto può riusare la licenza a chi abbia compiuto qualsivoglia delitto, qualsiasi reato, ma, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 43, può negarla anche a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Quali sono le considerazioni che noi facciamo? Qual è quindi la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento? L'eccessiva estensione discrezionale dell'articolo 43 del testo unico, che resta in vigore. Infatti, tale articolo, alle limitazioni dell'articolo 11 che attengono alle licenze ed alle concessioni di polizia in generale, aggiunge altre ragioni ostative, di cui una estremamente discrezionale, in quanto dice che « la licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati »: cioè, il porto d'armi può essere negato per qualsiasi delitto, non solo, ma può essere negato a chi non può provare la sua buona condotta.

Le considerazioni che noi facciamo e le ragioni per le quali abbiamo presentato lo emendamento: innanzitutto vi è un capovolgimento dell'onere della prova che non è compatibile con il principio nuovo introdotto con l'articolo 11. Ieri, il relatore, per commentare quella formulazione involuta dell'ultima parte dell'articolo 11, quel-

la formulazione, cioè, per la quale le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi « non risulta per la non buona condotta tenuta idoneo » all'esercizio dell'attività da autorizzare, faceva osservare come e qualmente tale contorta formulazione, in effetti, realizzi il principio di assegnare alla pubblica sicurezza l'onere di provare la cattiva condotta, cioè liberi il cittadino dall'onere di provare una buona condotta. L'articolo 43, invece, mantiene il vecchio principio che il legislatore, stando alle parole del relatore, vorrebbe, al contrario, espellere dalla legge. Nell'articolo 43 si dice ancora: « la licenza può essere negata a chi non può provare la sua buona condotta ». È un principio diametralmente opposto a quello affermato ieri, a proposito dell'articolo 11.

In un corpo unico di leggi di pubblica sicurezza, se non sarà approvato il nostro emendamento, coesisteranno domani, in modo incompatibile, il principio che informa l'articolo 11, per il quale il cittadino non ha l'onere di provare la sua buona condotta, mentre l'onere di provare la cattiva condotta del cittadino lo ha la pubblica sicurezza; e l'articolo 43, nel quale il principio è capovolto, perchè ancora graverà sul cittadino l'onere di provare la sua buona condotta. In questa coesistenza di due principi contrastanti, ovviamente non sussiste nè armonia nè coerenza.

Un'altra considerazione è che l'articolo 11 ha introdotto il principio della recuperabilità, alla società e al consorzio civile, di chi anche ha commesso degli errori nella sua vita, tant'è vero che l'articolo 11 stabilisce che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato una condanna per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione. Questo significa che chi è stato riabilitato, perchè dopo avere sbagliato è ritornato sulla retta via e si è comportato bene, è rimesso, come cittadino di pieno diritto, nel consorzio umano, nella comunità sociale nella quale vive. Ebbene, questo principio, perchè non è mantenuto anche per quanto concerne la particolare licenza del porto d'armi? È evidente che nella legge avremo, domani, due metri e due misure, per cui potrà gestire un pub-

blico esercizio chi ha subito una condanna ma è stato riabilitato, e non potrà andare a caccia chi, avendo subito una condanna in una occasione che lo ha travolto, per una circostanza qualsiasi, si è riabilitato ed è ridiventato cittadino di pieno diritto, uguale a tutti gli altri.

Un'altra considerazione concerne la critica che noi muoviamo allo spirito generale dell'articolo 43.

L'articolo 43 non vuole adempiere soltanto, così come oggi è formulato, ad una funzione di prevenzione dei delitti, in quanto nega la licenza del porto d'armi a chi, avendola, potrebbe, per ciò che rivela la sua vita precedente, abusarne; l'articolo 43, come è formulato, ha anche una sua funzione di pena accessoria; basterebbe osservare che la licenza è negata a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato. È una misura di prevenzione questa? Ci sarebbe, anzi, da dire che chi ha disertato ama tanto poco le armi da non volerle usare mai. Allora, nella economia generale di questa norma dell'articolo 43, limitazioni siffatte non giuocano il ruolo di norma di prevenzione, ma giuocano il ruolo di pena accessoria. Si vuole, cioè, punire ulteriormente l'individuo che non si ritiene degno — sotto il profilo morale, ispirato ad una concezione generale dello Stato ormai superata — della società, del consorzio civile: perciò il diniego della licenza di caccia, in casi del genere, concreta una pena accessoria. E questo si potrebbe dire anche per altri reati; ad esempio, negare la licenza di caccia a chi abbia subito una condanna per delitti contro la personalità dello Stato (non dobbiamo dimenticare che delitto contro la personalità dello Stato è anche il vilipendio degli organi costituzionali) significa che chi abbia vilipeso il Parlamento o il Governo non potrà mai uccellare, non potrà più andare a caccia, non potrà più usare di un'arma.

Evidentemente, la norma dell'articolo 43 deve essere depurata di tutti quegli elementi equivoci che non attengono alla prevenzione, ma sono sostanzialmente pene accessorie. La norma dell'articolo 43 deve essere contenuta in limiti di discrezionalità che

siano indicati; la norma dell'articolo 43 deve recepire quei principi dell'articolo 11 che consentono al cittadino riabilitato di essere cittadino di pieno diritto, che consentono al cittadino di non essere chiamato a fornire una prova « diabolica », ma trasferiscono l'onere dell'accertamento della cattiva condotta sull'autorità che deve concedere la licenza.

Queste sono le ragioni per le quali, a nostro avviso, l'articolo 43 deve essere emendato. E ripeto quello che anche ieri ho detto in Senato: se la formulazione, onorevoli colleghi della maggioranza, non vi garba, siamo disponibili per elaborare una formulazione nuova, purchè voi siate d'accordo sui criteri che informano il nostro emendamento, cioè sul fatto che è necessario modificare anche l'articolo 43.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **T O M A S S I N I .** Indubbiamente lo articolo 43 del testo unico del 1931 è una norma di prevenzione, perchè negando il porto d'armi ad una categoria di persone che si trovano in particolari condizioni soggettive, si vuole raggiungere il fine di evitare che queste possano commettere altri reati e quindi di non facilitare il ricadere in altri reati.

Ora, la finalità è giusta, però l'articolo 43 non raggiunge il fine che si propone se noi teniamo presente che ci troviamo in materia di licenza di porto d'armi. Quindi, per una diagnosi di pericolosità di colui che chiede la licenza, dovremmo restringere lo esame alla sua personalità e particolarmente ad una determinata inclinazione all'uso delle armi, e quindi ai reati commessi con esse.

Sotto questo aspetto, a me sembra che l'emendamento proposto risponda maggiormente al fine che si vuole perseguire. Infatti, mentre la lettera *a*) dell'articolo 43 del testo unico del 1931 si riferisce a delitti non colposi contro le persone, commessi con violenza (e la violenza non è sempre

perpetrabile con le armi, poichè possono esserci altre forme di manifestazione di violenza) e poi fa un elenco di reati (furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), l'emendamento proposto, invece, è più specifico in materia, in quanto stabilisce che non può essere rilasciato nulla-osta per porto d'armi a chi abbia riportato condanne per delitto commesso con armi o per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, al di fuori delle lesioni e delle percosse.

Quindi, rimanendo nell'ambito delle misure di prevenzione della delinquenza, l'articolo 43, sotto questo profilo, è più restrittivo dell'emendamento in esame. Infatti, lo emendamento proposto, non determinando una categoria di reati, consente l'ampio esame della personalità, con un riferimento specifico, il riferimento, cioè, all'uso delle armi, a reati commessi mediante uso di armi. Infatti, proprio questi precedenti rappresentano sintomaticamente l'inclinazione all'uso delle armi e, quindi, a commettere delitti con le armi.

Per quanto poi concerne l'ultima parte dell'articolo 43, ritengo che debba essere comunque eliminata. Questa parte stabilisce che la licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopramenzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. A me pare, onorevoli colleghi, che, quando noi parliamo di delitto diverso da quelli sopramenzionati (nella prima parte il diniego è obbligatorio e nella seconda è puramente facoltativo) rilasciamo un'ampia discrezionalità all'autorità di polizia. Quei delitti, infatti, sono numerosissimi: anche l'ingiuria è un delitto, anche la diffamazione è un delitto. Ma non credo che questi siano tali da rivelare quella determinata inclinazione della personalità. Non solo, ma non mi sembra che sia una prova diabolica — come mi pare si dica in diritto civile — quella di dare la prova negativa. Io, cioè, devo provare la mia buona condotta, ma è evidente che ci sono sempre delle informazioni; io devo portare il certificato di buona condotta, ma voi po-

tete assumere delle informazioni, e sarà difficile che io provi la mia buona condotta. E quali sono i mezzi per provare la mia buona condotta se non il rituale certificato che mi rilascia l'amministrazione comunale? Si dice poi, in questa parte dell'articolo, che la licenza può essere riusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Ora, vorrei sapere chi può, con un giudizio direi prognostico, dire che una determinata persona non dà affidamento. In base a quali elementi concreti noi possiamo dire se dà o non dà affidamento? Vedete quindi come sia ampia la discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale mi può dire: tu non dai affidamento. È troppo ampia questa discrezionalità, dal momento che non si indicano, in modo concreto e specifico, gli elementi per poter stabilire se effettivamente la persona è tale da dare o meno affidamento.

Questo, a mio avviso, è il punto di orientamento, è il polo verso cui dobbiamo dirigerci. Se vogliamo varare una norma che sia operante, che limiti il più possibile una valutazione discrezionale della pubblica sicurezza, se vogliamo, quindi, riferirci a quelle persone che hanno una tendenza alle armi, all'uso delle armi, a commettere delitti con le armi, io credo che l'emendamento proposto sia più rispondente. Quindi, sono concorde con l'emendamento, sono comunque contro la sopravvivenza dell'articolo 43 del testo unico del 1931, soprattutto, poi, per quanto riguarda l'ultima parte di esso:

A J R O L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J R O L D I , *relatore*. Signor Presidente, effettivamente l'articolo 43 del testo unico del 1931 richiede un certo esame, perchè vi sono talune voci e qualche casistica che potrebbero essere rimosse. Chiederei, quindi, al signor Presidente di volere accantonare questo argomento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento tendente ad aggiungere un articolo 23-bis resta allora accantonato.

Si dia lettura dell'articolo 24.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 24.

Gli ultimi due commi dell'articolo 55 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000.

L'acquirente o il cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 ».

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 25.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 25.

L'articolo 62 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I portieri di case di abitazione o di alberghi i custodi di immobili adibiti a magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono essere iscritti in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'ammenda da lire 30.000 a 160.000.

Alla stessa pena soggiacciono i proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 62 del testo unico predetto è soppresso ».

PRESIDENTE. Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* MARIS. L'articolo 25 ripropone, sia pure rinnovandolo, mantiene, sia pure con qualche modificazione, il principio per il quale i portieri di case di abitazione e di albergo e i custodi di immobili adibiti a magazzini, a stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, debbono necessariamente collaborare, come personale subalterno e a titolo gratuito, con l'autorità di pubblica sicurezza.

Io vorrei ricordare che l'articolo 25, che modifica, sia pure in parte, l'articolo 62, troverà nella sua applicazione l'articolo 113 del vigente regolamento il quale così recita: « L'autorità di pubblica sicurezza nel provvedere sulle domande per l'iscrizione nel registro dei portieri valuta con criterio discrezionale la idoneità morale e politica dell'aspirante ed in particolare accerta se per età, condizioni di salute e intelligenza egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati ».

Che cosa significa tutto ciò e, quindi, qual è la ragione per la quale si richiede che i portieri siano iscritti in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza? Significa che chiunque custodisce qualsiasi bene, chiunque è assegnato al servizio di una o più famiglie, chiunque è in

qualsiasi maniera collegato a un gruppo sociale più o meno esteso, a una unità abitativa o a locali nei quali si svolge un'attività operativa, è chiamato dalla legge a svolgere una funzione di collaborazione subalterna (e gratuita, aggiungo) con l'autorità di pubblica sicurezza.

È questo, io vi domando, compatibile con i principi di uguaglianza dei cittadini? È questo compatibile con il principio di libertà dei cittadini? È questo compatibile con il principio di dignità dei cittadini? Io ritengo di no: ritengo che un cittadino che sia — soltanto perchè custode, soltanto perchè svolge una determinata mansione — costretto (suo malgrado, perchè gli è imposto quasi come condizione servile) a una attività di collaborazione, alla quale nessun altro cittadino è tenuto a una particolarissima opera di collaborazione sia minorato nella sua libertà e nella sua dignità.

Io ritengo che un nucleo familiare qualsiasi che vive in una casa, tutti gli operai di una fabbrica o tutti gli impiegati di un ufficio che sappiano che vi è un custode alla porta, il quale, per legge, dovrà riferire all'autorità di pubblica sicurezza tutto quello che gli verrà richiesto, si sentano, e saranno effettivamente, minorati nella loro dignità e nella loro libertà.

Sono norme superate. Io credo di sapere già quello che il relatore e il Ministro mi risponderanno: che la prevenzione di reati richiede una vigilanza che si deve estrinsecare in un controllo capillare della vita della società, e via di seguito. Cioè, che cosa fanno ogni volta il relatore ed il Ministro? Contrappongono agli argomenti che sostengono la difesa di principi inviolati, delle considerazioni finalistiche.

È chiaro, onorevoli colleghi, che, sul piano di una valutazione finalistica, qualsiasi norma trova la sua giustificazione nell'ordinamento positivo. È chiaro che una norma siffatta può essere utile per l'espletamento dell'attività di polizia. Ma, al limite, è utile anche la schedatura: sotto il profilo utilitaristico, per il fine che si può proporre una determinata società o la classe che la dirige in un determinato momento storico, è utile anche la schedatura dei cit-

tadini, la schedatura dei parlamentari, è utile sapere quello che pensa un operaio. Sotto il profilo utilitaristico, qualsiasi norma può trovare giustificazione.

Ma io non vi chiedo questa giustificazione utilitaristica che mi proponete ogni volta che noi contrapponiamo una critica: vi chiedo di dirmi come sia conciliabile questa norma con dei principi che non dovrebbero essere continuamente calpestati e conculcati. Alla fine, noi ci troveremo con una somma di piccole mortificazioni di quei beni sommi che sono la libertà, l'uguaglianza e la dignità dell'uomo, con una somma di microtraumi che realizzano poi, nel loro complesso, una grossa lesione, un grosso trauma, una grossa offesa alla dignità, alla libertà, all'uguaglianza del cittadino.

Ecco perchè noi crediamo che questa norma, nella legge di pubblica sicurezza della Repubblica, nell'anno 1967, non possa più trovare ospitalità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione non pensa che il disposto dell'articolo 25 sia tale da ledere la libertà dei cittadini. Direi, anzi, che esso tutela tale libertà, ed anche il diritto di proprietà. Le mansioni di custode di immobili adibiti ad abitazione, a magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, sono particolarmente delicate perchè riguardano una prestazione che ha natura squisitamente fiduciaria. E questa fiducia deve essere ben riposta, perchè, se non lo fosse, potrebbero verificarsi perturbazioni gravi nella tutela del segreto, della riservatezza e della pacifica convivenza, in cui i nuclei familiari hanno diritto di vivere e le aziende di agire. Io ricordo, nella mia non breve carriera professionale, alcuni casi di violazione del segreto epistolare, perpetrati da taluni portieri che aprivano le lettere, le leggevano e poi le rimettevano a posto. Oltre la riservatezza, vi è la preoccupazione di tutelare la proprietà privata, che è molto importante. Il custode ha

una funzione di vigilanza, e, avendo tale mansione, deve essere idoneo ad esercitarla.

Per questi motivi, la Commissione ritiene che il testo dell'articolo 25 debba rimanere nella dizione che è stata proposta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Palumbo e Trimarchi è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al primo capoverso, sopprimere le parole: « di case di abitazione o ».

VERONESI. Domando di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. La dizione dell'articolo 25 « di case di abitazione o » ci pare non sia felice, e così per conseguenza quella dell'ultimo capoverso: « delle case, alberghi ». È per tale motivo che noi abbiamo presentato l'emendamento, che saremmo pronti a ritirare se l'onorevole Ministro ci dicesse quali sono i limiti che egli prevede, per quanto riguarda le case di abitazione. Infatti, come è stato osservato anche dal collega Maris, la casa di abitazione può avere una singola unità, può averne due, può averne più e così può essere un condominio di cento unità. Ora, a noi sembra che l'opportunità che i portieri rivestano particolari qualifiche sia giustificabile quando ci si riferisce ad un complesso di unità che indubbiamente...

MARIS. Questa volta è proprio una scelta di classe: solo per i grossi complessi, allora, per i padroni di ville niente.

VERONESI. Ritenevo che fosse ovvia all'intelligenza del collega Maris la differenza tra la circostanza di fatto di un portiere che custodisce un'abitazione di due famiglie e quella di un portiere che custodisce un condominio con 100 famiglie. Se il senatore Maris non comprende questo, io non riuscirò certamente mai a farglielo capire.

Poichè dovranno essere emanate delle circolari di applicazione, chiedo all'onorevole Ministro che cosa si intende quando ci si riferisce al portiere di case di abitazione. Infatti, con un'applicazione rigoristica della legge ci si potrebbe riferire anche al portiere di un'unica unità. Come ho detto, se ci verrà fornita una precisazione in proposito, noi non insisteremo sull'emendamento.

MARIS. Case operaie soltanto!

VERONESI. Non vorrei aggiungere altro, ma questa — non se ne abbia a male, senatore Maris — è un'interpretazione poco intelligente.

MARIS. Per carità, soltanto sul piano dell'ingiuria lei può avere argomenti.

VERONESI. Ricordo che le ingiurie ebbe a dirle il collega Maris a me; e sta bene che le abbia dette lui, perchè io non vi sono abituato.

PRESIDENTE. È una compensazione di ingiurie...

VERONESI. No, c'è una bella differenza tra il collega Maris e me per fare compensazioni!

MARIS. Non c'è dubbio, c'è un abisso!

PRESIDENTE. Adesso basta, onorevoli colleghi.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione è contraria per i motivi già esposti in occa-

sione dell'esame dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Aimoni ed altri. Può darsi che nei contratti di lavoro vi sia del personale che, invece di essere qualificato di custodia, sia qualificato come personale domestico, ma queste sono cose estranee alla legge di pubblica sicurezza. Tutto il personale qualificato come « custodi » rientra nel disposto dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Sono contrario all'emendamento. Vorrei precisare che, quando si parla di portieri di case di abitazione, s'intende pure il custode di una casa anche con poche abitazioni, non si intendono i domestici.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene l'emendamento?

VERONESI. Debbo rammaricarmi perchè trovo che questa è una grande violazione della libertà in quanto manca ogni fine specifico cui si è richiamato in precedenza sia il collega Ajroldi sia il Ministro; qui indubbiamente vogliamo fare dei portieri (allora, giustamente, potrei dire che aveva ragione il collega Maris) degli ausiliari di polizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il successivo emendamento presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi, tendente a sostituire le parole: « delle case, alberghi », con le altre: « di alberghi », deve intendersi precluso.

Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 26.

Gli articoli 68 e 71 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Senza licenza del questore non si possono adibire luoghi pubblici o aperti al pubblico allo svolgimento di rappresentazioni teatrali o cinematografiche, feste da ballo, manifestazioni sportive o altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare scuole o sale pubbliche da ballo.

La licenza del questore è prescritta anche per le gare automobilistiche, corse di cavalli e simili. Per tali gare effettuate su strade ordinarie o per le gare aeronautiche si applicano le leggi speciali.

Le licenze di cui ai precedenti commi sono valide soltanto per i luoghi e per il tempo in esse indicati.

È consentita la rappresentanza ».

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 27.

L'articolo 69 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramigna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« La licenza non è richiesta quando i pubblici trattenimenti siano promossi da enti, associazioni, comitati, circoli culturali ricreativi e sportivi che non hanno scopi di lucro; nonchè da partiti, associazioni politiche, sindacali, cooperativistiche, assistenziali, culturali, ricreative, sportive, religiose a fine di propaganda, assistenza e beneficenza. Nei casi previsti nel precedente comma, i promotori devono darne avviso alle Autorità locali di pubblica sicurezza o al Questore almeno 48 ore prima dell'inizio dell'attività ».

PRESIDENTE. Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* AIMONI. Signor Presidente, onorevole Ministro, l'articolo 27 recita così: « Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ».

Io volevo sottolineare appunto queste parole: « per mestiere ». È giusto che la licenza sia concessa a coloro i quali per mestiere danno pubblici trattenimenti; però noi sappiamo che vi sono degli enti, delle associazioni che per mestiere, non per lucro, possono dare trattenimenti pubblici. Allora per quale motivo questi debbono essere esclusi? Noi pensiamo che sia giusto nell'emendamento che proponiamo aggiungere a questo articolo 27 la parte dove si dice: « La licenza non è richiesta quando i pubblici trattenimenti siano promossi da enti, associazioni, comitati, circoli culturali ricreativi e sportivi che non hanno scopi di lucro; nonchè da partiti, associazioni politiche, sindacali, cooperativistiche, assistenziali, culturali, ricreative, sportive, religiose a fine di propaganda eccetera ».

Ora, per queste associazioni che per mestiere e non per lucro possono dare pubblici trattenimenti chiediamo sia concesso di po-

ter fare questi trattenimenti senza la licenza, ma evidentemente col preavviso di 48 ore. Credo che questo emendamento non venga a modificare sostanzialmente niente; soltanto si rende più esplicito ciò che invece nell'articolo 27 sembra essere esclusivamente soltanto implicito. È perciò una esplicitazione che noi riteniamo utile ai fini di rendere molto più chiara nell'interpretazione la legge; raccomandiamo pertanto di accettare questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione pensa che la dizione della legge sia abbastanza chiara, perchè quando si dice: « Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, eccetera », v'è già l'indicazione del fine al quale la norma è destinata. Quindi sembra al relatore che con una eccessiva specificazione si corra il rischio di rendere meno chiara la norma e quindi di raggiungere lo scopo inverso di quello che ci si prefiggeva.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo conferma che ciò è implicito nell'articolo 27: infatti se non c'è scopo di lucro, non è per mestiere. Anzi la dizione « per mestiere » è più larga perchè ci potrebbe anche essere il caso eccezionale del pagamento di biglietto.

PRESIDENTE. Senatore Aimoni, mantiene l'emendamento?

AIMONI. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 28.

L'articolo 70 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Sono vietati gli spettacoli o i trattenimenti pubblici contrari al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Per la revisione dei film e dei lavori teatrali si applicano le disposizioni delle leggi speciali ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramagna e D'Angelosante, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 70 del testo unico predetto è soppresso ».

PRESIDENTE. Il senatore Petrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PETRONE. Signor Presidente, io illustrerò contemporaneamente l'emendamento all'articolo 28 e l'articolo 28-bis. Si tratta di due emendamenti con i quali noi chiediamo (in sostituzione dell'articolo 28, il primo, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo e l'altro come articolo aggiuntivo) la soppressione degli articoli 70 e 73 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Mi sembra una richiesta, vorrei dire, ovvia, elementare e che risponde anche ad una certa logica perchè, dal momento che voi stessi nell'articolo 28 stabilite, al secondo capoverso, che per la revisione dei film e dei lavori teatrali si applicano le disposizioni delle leggi speciali, non si riesce poi a comprendere come sia possibile mantenere in vita l'articolo 70 e il successivo articolo 73 del testo unico, laddove nell'articolo 70 si parla di

divieto di spettacoli o di trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico e che sono contrari al buon costume o alla morale e comportino strazio o sevizie di animali.

Ora, è evidente che tutte le leggi speciali per quanto riguarda gli spettacoli pubblici teatrali e cinematografici disciplineranno certamente questi casi e se esiste in base a leggi speciali una specie di diritto censorio, non si riesce a comprendere come mai debba essere ribadito questo concetto mantenendo in vita, nella legge di pubblica sicurezza, l'articolo 70.

Ma la cosa diventa ancor più strana quando poi si passa all'articolo 73 del vigente testo unico dove si stabilisce che non possono rappresentarsi in pubblico opere, drammi o altre produzioni teatrali che siano dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicate per l'approvazione, ritenute contrarie all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume. Il Sottosegretario in questo caso può avvalersi del parere di una speciale commissione composta in base alle disposizioni del capoverso dell'articolo 73.

Tutto ciò a me sembra, e lo ribadisco, che rappresenti un netto contrasto con quanto voi affermate nel capoverso dell'articolo 28 dove dite appunto che per la revisione dei film e dei lavori teatrali si applicano le disposizioni delle leggi speciali. Ma se ci sono queste leggi speciali che disciplinano tutta la materia, mi sembra ovvio e conseguente che gli articoli 70 e 73 debbano essere eliminati da questa nuova legge.

È inutile qui ripetere tutto il discorso sulla libertà di espressione, di pensiero o parlare dell'odioso sistema della censura che esiste ancora nel nostro Paese per quanto riguarda rappresentazioni teatrali, spettacoli, eccetera, perchè noi sappiamo bene come le cose vanno a finire quando, dando anche in questo campo ampi poteri all'autorità di pubblica sicurezza, a volte per una pretesa falsa morale o per un preteso buon costume, si finiscono col colpire certe opere che hanno pregevole valore artistico per motivi che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sicurezza pubblica.

Insisto, pertanto, perchè siano accolti questi nostri emendamenti di soppressione degli articoli 70 e 73 del testo unico vigente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo 70. Si tratta in sostanza di un'applicazione, in sede di prevenzione, dell'articolo 21 della Costituzione, cioè del divieto di spettacoli e trattenimenti pubblici che siano contrari al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali. Anche se l'ultima ipotesi non attiene direttamente al buon costume, ma alla sensibilità morale dello spettatore, non mi pare si possa eliminare il testo dell'articolo 28 nel capoverso dove poi si avverte che la revisione dei film e dei lavori teatrali è sottoposta alle disposizioni delle leggi speciali.

La Commissione insiste quindi per il mantenimento dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Su tutti e due gli emendamenti sono contrario. Come ho detto ieri, mentre mi si considera ottimista, io non credo di esserlo; io sono realista e ritengo che sia sulla situazione di ordine pubblico, sia sulla situazione delle nostre forze dell'ordine, il giudizio possa essere nettamente positivo. Come dicevo ieri, le critiche che si sono avute, in un momento particolarmente difficile, più che in Parlamento direi sulla stampa, erano assolutamente ingiuste. I fatti successivi hanno dimostrato che in Italia abbiamo una tra le migliori polizie del mondo, cosa riconosciuta da tutti, all'estero, e particolarmente nell'ambito dell'Interpol.

Il punto per il quale, invece, mi dichiaro tutt'altro che soddisfatto, tutt'altro che ottimista, e per il quale il mio giudizio è tutt'altro che positivo, riguarda la questione del buon costume, non soltanto del buon costu-

me in generale, ma soprattutto in relazione ai minori. L'ho già detto ieri, è un problema che dovrebbe essere affrontato e sul quale io credo che ci potrebbe essere un punto d'incontro di tutte le forze politiche, come un punto d'incontro si è trovato tra maggioranza e opposizione nei vari cantoni svizzeri. In Svizzera è un problema che non è di competenza federale, è di competenza cantonale, eppure in tutti i cantoni c'è, per quanto riguarda i minori, una rigidità che manca completamente nel nostro Paese.

Qui che cosa si chiede da parte dell'opposizione? Si chiede una cosa che non riguarda nè i film nè il teatro, perchè per la revisione dei film e dei lavori teatrali si applicano le disposizioni delle leggi speciali; se ne è già discusso tanto, si è raggiunto un punto d'incontro su queste leggi, non mettiamole nuovamente in discussione. Evidentemente, se si ridiscutessero, potrebbero essere riesaminate, non da parte del Governo, ma da qualche altro settore del Parlamento, in senso completamente opposto a quello con il quale sono state formulate qui. Invece si parla degli altri spettacoli, come quelli di circo, quelli improvvisati sulle piazze, eccetera. Vogliamo togliere anche questo, vogliamo che non si possa impedire il trattenimento pubblico contrario al buon costume? Potrà essere discussa la interpretazione; non c'è il problema della Venere del Botticelli, quando si tratta di spettacoli che vengono fatti sul cantone di una strada: vuol dire che, se ci sarà qualche interpretazione sbagliata, ci sarà sempre la Magistratura a cui ricorrere.

Per quanto riguarda lo strazio o sevizie di animali, io personalmente ritengo che il problema non sia particolarmente grave. Però dalle lettere che ricevo come Ministro dell'interno devo dire che nel Paese il problema è particolarmente sentito. Io ricevo, non dico quotidianamente, ma quanto meno settimanalmente lettere da parte di personalità e in genere da cittadini, proprio contro le sevizie di animali, e potrei citare grandissimi nomi della cultura, della cinematografia, dell'arte, del giornalismo. Non vedo allora perchè dobbiamo sopprimere questo articolo. Sulla parte più importante, cioè il teatro e il cinema, non si innova nulla. Io perciò pregherei di conservare l'articolo.

F A B I A N I . Per le sevizie di animali, signor Ministro, c'è anche la legge per la protezione degli animali!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ma qui si tratta dell'intervento immediato della pubblica sicurezza che può far sospendere lo spettacolo, cosa che avviene rarissimamente, perchè il caso che è stato citato non è quasi mai capitato; è capitato una volta in un teatro di una città italiana, ma perchè c'era il magistrato che ha chiamato il funzionario di pubblica sicurezza e ha fatto interrompere lo spettacolo. L'unica altra volta in cui ciò è accaduto — in questi ultimi anni — riguarda un caso, che credo non possa essere discusso da nessuno dei presenti.

Si ricorre sempre alla denuncia, cioè si lascia che lo spettacolo avvenga e poi il giorno dopo si fa la denuncia al magistrato.

Si è parlato di circolari; io non voglio qui ora entrare in argomenti che non sono da mettere in piazza, ma vorrei dire che nelle circolari sono stati posti i limiti alla discrezionalità talmente rigidi che con il divieto si colpiscono spettacoli che veramente vanno oltre i limiti consentiti dalla decenza. Perciò io propongo di mantenere il testo.

A J R O L D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J R O L D I , *relatore*. Volevo far presente al senatore Petrone che l'articolo 73 del testo unico, di cui non parla il disegno di legge governativo, non va esaminato e visto nel testo originario del 1931.

Bisogna tener presente che questo articolo è stato coordinato con la legge 21 aprile 1962, n. 161, e con il relativo regolamento 11 novembre 1963, n. 2029, che hanno disciplinato tutta la materia relativa alla revisione degli spettacoli, all'ammissione o meno dei minori. Quindi questo articolo va considerato come coordinato con le disposizioni della legge del 1962 e resta nel testo originario, per quanto non sia in contrasto con le dette disposizioni.

Volevo dire questo per precisare che non c'è nessuna necessità di sopprimerlo in quanto vi è già stato un aggiornamento e vi sarà un coordinamento in sede di testo unico di legge di pubblica sicurezza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

L'articolo 73 del testo unico predetto è soppresso.

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato illustrato dai presentatori e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario*:

Art. 29.

Gli articoli 74 e 82 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« I titolari della licenza prevista dall'articolo 68 prima di dar luogo alla rappresen-

tazione teatrale o di arte varia devono depositare presso il questore un esemplare della produzione, munito del nulla osta alla rappresentazione, qualora sia prescritto.

L'autorità di pubblica sicurezza o gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, da essa preposti al servizio, possono ordinare la sospensione o la cessazione di qualunque spettacolo o trattenimento e, ove occorra, lo sgombero del locale in caso di gravi disordini o di pericolo per la pubblica incolumità o di offese al buon costume.

Qualora la sospensione o la cessazione avvengano per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo o il trattenimento, può essere ordinata altresì la restituzione del prezzo d'ingresso agli spettatori.

Dei provvedimenti adottati dovrà essere subito data comunicazione al prefetto ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

Gli articoli 74 e 82 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Se nella rappresentazione o nello spettacolo l'Autorità di pubblica sicurezza ravvisa alcun fatto che costituisca reato, ne fa immediata denuncia al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Quando insorgano tumulti o gravi disordini che determinino un pericolo effettivo ed attuale per la incolumità pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, se il disordine non può essere altrimenti sedato, possono ordinare la sospensione o la cessazione dello spettacolo e ove occorra lo sgombero del locale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E T R O N E . Signor Presidente, per brevità e comodità di discussione illustrerò

simultaneamente l'emendamento sostitutivo dell'articolo 29 e gli emendamenti subordinati fino al 29-ter.

Per quanto riguarda questo articolo non c'è dubbio che lo stesso Governo ha avvertito la necessità di dover dare una disciplina diversa agli articoli 74 e 82 dell'attuale testo unico. Però, pur avvertendo questa necessità, a nostro avviso, non ci sembra che la materia venga inquadrata nel contesto dei nuovi principi che sono alla base del nostro ordinamento giuridico. Di qui l'esigenza da parte nostra di sostituire all'articolo 29 proposto dal Governo un nostro emendamento che vuole arrivare alla sostanza delle cose. Credo che il relatore ed il Governo potrebbero essere d'accordo nell'accettare questo emendamento in quanto si afferma in esso che: « Se nella rappresentazione o nello spettacolo la autorità di pubblica sicurezza ravvisa alcun fatto che costituisca reato, ne fa immediata denuncia al Procuratore della Repubblica o al Pretore. Quando insorgano tumulti o gravi disordini . . . possono ordinare la sospensione o la cessazione dello spettacolo ».

Ora, non c'è dubbio che il prescrivere la denuncia immediata al procuratore della Repubblica o al pretore rappresenta un freno ed un limite a quell'illimitato potere discrezionale, limite che in questa materia ci dovrebbe essere, perchè, se lo spettacolo di per sé è reato, come avviene in simili casi, la autorità di polizia giudiziaria ha tutti i poteri conseguenti, anche di carattere urgente ed immediato, ed ha possibilità di sequestrare il materiale, il corpo di reato, di effettuare fermi, eccetera. Noi andiamo anche più oltre ed affermiamo che, in definitiva, nel caso che insorgano tumulti, l'autorità di pubblica sicurezza può procedere alla immediata sospensione dello spettacolo.

Credo che con ciò riconosciamo l'esigenza della tutela della sicurezza pubblica, per cui questo emendamento, sostituendo il testo, così come è proposto dal Governo, ci sembra più rispondente sia alle esigenze della sicurezza pubblica, sia alle esigenze fondamentali di una certa garanzia del cittadino e degli spettatori e perciò potrebbe essere accolto dal Governo.

Nel caso che il Governo dovesse essere contrario all'accoglimento di questo emendamento, noi dobbiamo insistere, quanto meno, su un emendamento subordinato. Infatti, nel primo di questi emendamenti sosteniamo che il primo capoverso dell'articolo 29, così come proposto dal Governo, debba essere soppresso laddove si dice che: « L'autorità di pubblica sicurezza o gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, da essa preposti al servizio, possono ordinare la sospensione o la cessazione di qualunque spettacolo o trattenimento e, ove occorra, lo sgombero del locale in caso di gravi disordini o di pericolo per la pubblica incolumità o di offese al buon costume ».

Ancora subordinatamente abbiamo presentato un altro emendamento, poichè ci sembra veramente una esagerazione questo ricorrente motivo del buon costume. Comprendiamo che si possa arrivare alla sospensione di uno spettacolo o di una rappresentazione per motivi di disordine o di tumulto, ma che si debba arrivare allo scioglimento per motivi di buon costume, che neanche il vecchio testo fascista considerava, ci sembra veramente un'esagerazione.

Arriviamo poi al terzo emendamento subordinato. Nell'articolo 29, così come proposto dal Governo, all'ultimo comma si dice: « Dei provvedimenti adottati » — da parte dell'autorità di pubblica sicurezza — « dovrà essere subito data comunicazione al prefetto ». È come voler affidare la pecora al lupo. Ora questa garanzia democratica, che il questore dovrebbe fornire ai cittadini attraverso un rapporto che fa al prefetto, è un fatto che di per sè si presenta in maniera risibile.

Ecco perchè diciamo che se voi avete avvertito l'esigenza che l'ufficiale procedente di pubblica sicurezza deve dar conto del proprio operato riferendo a qualcuno, questo qualcuno può essere chiunque ad esclusione del prefetto. Stabiliamo almeno che il questore ha l'obbligo di fare un rapporto adeguato e motivato all'autorità giudiziaria per avere la convalida del suo provvedimento. Con il nostro emendamento proponiamo che i provvedimenti adottati debbano essere immediatamente comunicati al procuratore della Repubblica o al pretore. Ritengo che que-

sto sia il meno che possiamo chiedere e il meno che, anche in nome di una certa decenza, la maggioranza stessa dovrebbe accettare. Ripeto che è veramente ridicolo affermare in una legge, a garanzia dei diritti di libertà del cittadino, che tali diritti sono garantiti solo perchè l'autorità di pubblica sicurezza fa un rapporto al suo superiore gerarchico che è il prefetto, a sua volta autorità di pubblica sicurezza.

Insistiamo pertanto per l'accoglimento dei nostri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. Nella sua risposta in sede di discussione generale il relatore ha già avuto occasione di far rilevare su questo punto che la disposizione dell'articolo 29 non ha niente a che fare con l'esercizio dell'attività di revisione del film e degli spettacoli che è riservata alla legge speciale, alla quale rimanda anche l'articolo precedente. Qui si tratta soltanto di una misura di prevenzione di pubblica sicurezza in ordine alla esecuzione dello spettacolo, non al fine di censurarne o di rivederne o meno il testo, ma di avere la possibilità di stabilire previamente se l'esecuzione dello spettacolo possa eventualmente dar luogo a disordini gravi, o costituire pericolo per la pubblica incolumità o per il buon costume, in modo che un tempestivo intervento dell'autorità di polizia possa preservare il pubblico dalle conseguenze che ne potrebbero derivare.

In sostanza, il copione serve soltanto come termine di raffronto e deve essere depositato insieme al nulla osta perchè l'autorità di polizia deve avere la sicurezza che il nulla osta sia stato accordato.

Tutto quello che avviene dopo, senatore Petrone, è attività squisitamente di competenza degli organi e degli ufficiali di polizia. Infatti non si va oltre alla sospensione dello spettacolo e non si va oltre all'intervento per evitare che avvengano gravi disordini o che si verifichino situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o di offese per il buon costume.

Questi sono provvedimenti squisitamente di polizia, riguardano la prevenzione e non incidono nella sfera giurisdizionale dell'autorità giudiziaria. Sembra opportuno, quindi, anche l'ultimo capoverso nel quale si stabilisce che dei provvedimenti adottati dovrà essere subito data comunicazione al prefetto.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti subordinati, per il già più volte citato richiamo all'articolo 21 della Costituzione, la Commissione non è favorevole alla soppressione delle parole « o di offese al buon costume ». La società ha bisogno di essere difesa anche sotto questo profilo e siccome questa difesa è prevista dalla Costituzione è opportuno che anche in questo settore venga tutelata.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo condivide le considerazioni svolte dal relatore e pertanto esprime parere contrario a tutti e quattro gli emendamenti presentati all'articolo 29, sia al primo, sia agli altri tre in via subordinata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sopprimere il primo capoverso dell'articolo 29. Questo emendamento è già stato illustrato dai proponenti e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Ma-

ris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

In via subordinata, al secondo capoverso, sopprimere le parole: « o di offese al buon costume ».

P R E S I D E N T E . Anche questo emendamento è già stato illustrato dai proponenti e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

In via subordinata, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« I provvedimenti adottati devono essere immediatamente comunicati al Procuratore della Repubblica o al Pretore ».

P R E S I D E N T E . Anche questo emendamento è stato illustrato dai proponenti e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 29, un articolo 29-bis e un articolo 29-ter. Si dia lettura dell'emendamento.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.

Gli articoli 77 e 78 del testo unico predetto sono soppressi.

Art. 29-ter.

L'articolo 81 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza vigila che nel corso delle rappresentazioni o degli spettacoli pubblici siano salvaguardate la sicurezza e la incolumità.

Agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sono riservati i posti per l'esercizio delle loro funzioni ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

A J R O L D I , *relatore.* Devo ripetere quanto ho già detto in precedenza per l'altra disposizione relativa all'articolo 73 del testo unico. Gli articoli 77 e 78 del testo unico sono stati coordinati con le disposizioni della legge 21 aprile 1962, n. 161, e il relativo regolamento. Quindi il loro testo deve essere letto con richiamo alla nuova formula coordinata; pertanto tali devono rimanere finchè rimane in vigore la legge del 1962.

P R E S I D E N T E . Senatore Ajroldi, la Commissione è contraria anche all'articolo 29-ter?

A J R O L D I , *relatore.* Sì, è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non ho nulla da ag-

giungere a quanto detto dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 29-bis, proposto dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29-ter, proposto dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 30.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 30.

Il primo comma dell'articolo 80 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza di cui al precedente articolo 68 prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio o di altra urgente necessità ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 31.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 31.

Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dai seguenti:

« Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diur-

ni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcooliche, nè sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi da rimessa, da noleggio e per riparazioni di autoveicoli e motoveicoli e simili.

I giochi leciti nei pubblici esercizi sono autorizzati dal questore ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

Non possono essere gestiti, senza licenza rilasciata dal Sindaco, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori, anche superalcolici, od altre bevande anche non alcooliche; nè sale pubbliche per biliardi, o altri giochi consentiti, o stabilimenti di bagni, esercizi da rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

Le licenze per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni comprendono l'autorizzazione per la somministrazione di pasti.

Le predette licenze nonchè quelle per rosticcerie, tavole calde ed altri esercizi similari comprendono anche l'autorizzazione alla somministrazione di vino, birra, liquori ed altre bevande anche alcooliche soltanto a coloro che consumino pasti.

Non è richiesta licenza per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi, nè per lo spaccio di generi alimentari,

o la somministrazione di pasti, vino, birra, liquori, caffè e ogni altra bevanda anche alcoolica, nè per la vendita degli stessi, presso enti collettivi o circoli privati quando la vendita o il consumo siano esclusivamente limitati ai soci.

Le licenze di cui al primo comma sono rilasciate secondo le norme previste dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 250.

Deve essere sentito il parere dell'ufficiale sanitario del Comune.

Le predette licenze valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

L'esercizio può essere condotto a mezzo di rappresentante munito di attestato di nulla osta rilasciato dal Questore ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **F A B I A N I .** Per quanto concerne l'articolo 31 ci troviamo di fronte alla solita impostazione che ha rilevato lo stesso ministro Taviani. Da una parte vi è l'impostazione, sostenuta appunto dal Governo, di lasciare ancora sotto il controllo e la vigilanza della polizia molte categorie esercenti determinate attività, mentre dall'altra parte vi è l'impostazione che vuole che questa vigilanza della polizia sia superata e che la concessione della licenza sia demandata non all'autorità di pubblica sicurezza, ma al sindaco. Ora, dobbiamo veramente dire che su questo problema (e non solo su questo problema, ma in modo particolare su di esso) si riflette nel disegno di legge un criterio superato sia dai principi costituzionali, che vogliono il cittadino assolutamente libero e non sottoposto ad una vigilanza speciale, sia anche dalle caratteristiche di un Paese che vuol essere, ed è, un Paese di alta civiltà.

Non si comprende davvero perchè mai, per svolgere un'attività come quella di albergatore o di gestore di ristorante, di al-

bergo o di altro esercizio dove si vendano bevande alcoliche o non alcoliche, debba essere necessaria la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Si può capire che una norma del genere potesse essere in vigore nello Stato albertino, nello Stato di Crispi, nello Stato fascista, quando appunto il popolo nel suo insieme veniva considerato veramente come un corpo sottoposto a vigilanza speciale. D'altra parte, alcuni decenni fa, eravamo anche in un periodo in cui il fenomeno dell'alcolismo aveva veramente rilevanza ed era oggetto di legittime preoccupazioni per l'autorità costituita.

Ma partire oggi dal presupposto che il nostro Paese sia ancora nelle stesse condizioni di alcuni decenni fa, particolarmente in riferimento all'alcolismo, vuol dire proprio non tener conto del processo di sviluppo civile del nostro Paese, ed anche del processo di elevazione delle masse popolari, della trasformazione radicale che in certi campi si è verificata all'interno del Paese.

Lo stesso Ministro ha affermato che oggi in Italia il fenomeno dell'alcolismo non costituisce più un problema. E allora perchè per vendere delle bevande alcoliche, per vendere del modestissimo vino dovrebbe essere necessario un controllo della polizia? Perchè per vendere il pane, l'olio e lo zucchero si richiede un tipo di licenza che non ha nulla a che vedere con la polizia, mentre per vendere un caffè, una bibita o un bicchiere di vino dovrebbe richiedersi un tipo speciale di licenza sottoposta al controllo e alla discrezionalità, sia pure entro certi limiti, dell'autorità di pubblica sicurezza?

A me sembra che mantenere questo criterio, approvare questo articolo 31 nella formulazione del testo governativo, sarebbe veramente cosa non solo contraria ai principi della Costituzione, ma anche offensiva per lo stesso popolo italiano, al quale non si riconoscerebbe la condizione di popolo progredito, emancipato e capace di una propria autodisciplina in ordine a compor-

tamenti che attengono alla vita normale dei singoli e delle famiglie.

Pertanto abbiamo proposto un emendamento che demanda il rilascio delle licenze, per le attività in questione, all'organo naturale dell'amministrazione periferica dello Stato, cioè al sindaco, al comune. Il comune, che rilascia tutte le altre licenze, deve avere anche la facoltà di rilasciare quelle per la vendita degli alcolici e degli analcolici, come pure quelle per l'esercizio di alberghi. Non vediamo proprio perchè in quest'ultima materia debba entrare la polizia. Il disegno di legge è migliorativo, rispetto al testo unico attualmente in vigore, anche proprio a proposito della situazione del cittadino che si reca all'albergo. Prima il cliente dell'albergo aveva l'obbligo di esibire la carta d'identità; dal canto suo, l'albergatore doveva trascrivere i dati in un apposito registro e la sera doveva consegnare queste note all'autorità di pubblica sicurezza, in modo che quest'ultima potesse controllare giorno per giorno i movimenti di tutti i cittadini. Alcune norme del disegno di legge superano per fortuna queste disposizioni. Il cittadino può andare all'albergo anche se non è munito di carta d'identità: basta che dichiari le sue generalità; l'albergatore, d'altra parte, non è tenuto a portare all'ufficio di pubblica sicurezza i nominativi di tutti coloro che si sono recati al suo albergo, ma deve soltanto tenere a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza i registri sui quali sono riportati i movimenti relativi alle persone alloggiate nell'albergo.

Quindi si è fatto un passo avanti, si è considerato il cittadino come un essere più emancipato e gli si è riconosciuta la capacità di assumersi la responsabilità della dichiarazione delle proprie generalità, senza bisogno dell'esibizione di documenti ufficiali. Ebbene, una volta che si è fatto questo passo avanti, non si comprende perchè non si debba anche riconoscere alle amministrazioni comunali la possibilità di essere loro a decidere se concedere o non concedere l'autorizzazione ad aprire un albergo.

Presidenza del Vice Presidente MAGAGGI

(Segue F A B I A N I) . Chi può essere in grado di giudicare se sia utile, opportuna e rispondente all'interesse generale la apertura o meno di un nuovo albergo o di un nuovo ristorante, oppure la concessione di una licenza per la vendita di bevande alcoliche, se non l'amministrazione che rappresenta democraticamente gli interessi di tutta quanta la comunità locale? Questo concetto sembrerebbe del tutto logico ed ovvio, ma purtroppo esso non ha trovato accoglimento nel testo governativo del disegno di legge. Il Governo insiste nel considerare ancora queste attività come attività da sottoporre alla vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza. Si compie ancora un atto di sfiducia sia verso il popolo, sia verso gli enti locali (in questo caso verso i comuni). Il Governo si fida di più dell'autorità di pubblica sicurezza, cioè a dire di un suo organo esecutivo, che non di una rappresentanza democraticamente eletta dal popolo. Anche i comuni sono considerati, sì, enti autonomi, ma di un'autonomia limitata; sono considerati organi di democrazia, ma di una democrazia controllata. Non ci si fida fino in fondo della capacità democratica di questi organismi, e certamente non si può negare che questa sfiducia sia in contrasto anche con le norme della Costituzione repubblicana, la quale vuole che l'autonomia degli enti locali non sia modificata, ma sia anzi estesa e rafforzata.

Tutto il discorso sull'estensione e sul rafforzamento dell'autonomia degli enti locali cade se addirittura si ritiene che una amministrazione comunale come, ad esempio, quella di Milano non abbia la capacità per poter essere essa stessa a decidere quanti alberghi o quante trattorie ci debbono essere a Milano e se certe trattorie debbano avere o no la licenza per la vendita degli alcolici.

È evidente che si vuole continuare ad attenersi, nel provvedimento in discussione,

ad un concetto di Stato di polizia. I dettami costituzionali non prevalgono, come invece sarebbe doveroso e necessario, nei criteri ispiratori del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tutti gli elementi limitativi della libertà, tutti gli elementi di controllo poliziesco su attività che sono normali nella vita di un Paese vengono in questo provvedimento, con questo articolo, — e non solo con questo articolo — mantenuti e riconfermati.

C'è anche di peggio: vengono mantenuti in vigore gli articoli 89 e 94 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'articolo 89 richiede la licenza del prefetto per la vendita dei superalcolici. Ma nel 1967, in un'epoca in cui si assiste anche nel nostro Paese, ad una trasformazione della vita dei giovani e degli adulti, il problema dell'alcolismo è completamente scomparso in Italia. Lo stesso onorevole Ministro ha avuto modo di riconfermare qui che, anche quando è stato autorizzato in periodo elettorale l'esercizio della vendita degli alcolici, egli non ha avuto ragione di pentirsi di tale decisione perchè nessun fatto si è verificato che potesse essere di disturbo al libero e pacifico svolgimento delle votazioni.

Peraltro anche nella normale vita quotidiana del Paese si può constatare che il problema dell'alcolismo non esiste più; ubriachi per le strade non se ne vedono. Dato che il popolo italiano ha raggiunto questo livello di educazione civile, non si capisce proprio perchè si debba insistere nel ritenere che, per vendere un bicchierino di *cognac* o di *whisky*, sia necessaria la licenza del prefetto. Perchè anche in questa materia non si adottano gli stessi criteri seguiti per le disposizioni riguardanti i generi alimentari o di godimento? Si vuole o no riconoscere questo livello di educazione civile raggiunto dal popolo italiano? Si vuole o no prendere atto, ad onore del nostro Paese, che il problema dell'alcolismo è sparito in Ita-

lia? Se si vuole far questo, allora bisogna riportare anche queste licenze nell'alveo normale della concessione di licenze per l'esercizio pubblico di vendita. Se non si vuole riconoscere tutto ciò, allora si offende ancora una volta il popolo italiano e la sua Costituzione e si compie ancora una volta un atto contrario alle autonomie locali e che dimostra come il rapporto tra potere centrale e locale sia ancora di subordinazione, sia ancora un rapporto in cui il Potere esecutivo centrale esercita una funzione di soffocamento, di limitazione e di controllo nei riguardi dei poteri locali.

Si mantiene inoltre in vigore l'articolo 94 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in base al quale non è concessa licenza per la vendita di superalcolici alle cantine delle caserme ed agli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Ma non si riesce a capire perchè nella mensa di uno stabilimento si possa bere del vino, ma non si possa prendere un *cognac* digestivo. Forse che le mense degli stabilimenti, dove mangiano decine di migliaia, centinaia di migliaia di operai, di lavoratori, hanno dato mai ragione all'autorità di pubblica sicurezza di intervenire?

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. L'articolo 94 può anche essere soppresso.

F A B I A N I . Grazie, signor Ministro, ma io vorrei che non fosse eliminato soltanto l'articolo 94, bensì anche l'articolo 89, perchè hanno tutti e due lo stesso carattere, rispondendo tutti e due ad una stessa mentalità. Quindi, se questo stato di cose si può superare, superiamolo del tutto e diamo una dimostrazione di fiducia, una volta tanto, nel popolo.

Un altro emendamento, sempre all'articolo 31, riguarda il problema dei circoli privati dove si esercita lo spaccio al minuto delle bevande alcooliche e non alcooliche. I circoli privati sono appunto cosa privata, e quando l'esercizio di tale spaccio è fatto soltanto per i soci non si capisce perchè si debba richiedere, anche in questo caso, la licenza di pubblica sicurezza. In ogni singo-

la famiglia si possono bere alcolici e superalcolici senza bisogno di avere alcuna autorizzazione dall'autorità di pubblica sicurezza; non si comprende perchè nel caso di un circolo privato — il quale non è né più né meno che una famiglia più grande, dove c'è una disciplina imposta dai soci, dove c'è un regolamento che vieta l'ingresso ai non soci — debba essere richiesta la licenza di pubblica sicurezza perchè si possa bere una « coca cola », un'aranciata o un bicchiere di vino. Per questo motivo, mentre chiediamo che sia abolita la richiesta della licenza di pubblica sicurezza per tutte le altre attività previste nell'articolo 31, chiediamo anche che la licenza non sia richiesta per i circoli privati che esercitano lo spaccio al minuto di bevande alcoliche e non alcoliche.

M O R V I D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R V I D I . L'articolo 31 del disegno di legge governativo, che intende sostituire l'articolo 86 del testo unico, reca: « Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni... ». Su questo siamo d'accordo, ma io non ho mai sentito dire che negli alberghi siano comprese « le trattorie, le osterie, i caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra... ». Ora, qui ci vorrebbe una modificazione sintattica. Procediamo nella lettura dell'articolo 31: « o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcooliche... ». Io non ho mai sentito dire che vino e liquori siano bevande non alcoliche; quindi mi parrebbe che almeno fosse necessario un « anche » che distingua le bevande alcoliche da quelle non alcooliche. Al capoverso si legge, poi: « I giuochi leciti nei pubblici esercizi sono autorizzati dal questore ». Questo poi è curioso: una cosa lecita deve essere autorizzata; se è lecita non ha bisogno di essere autorizzata. Io capisco che può essere autorizzata una cosa che di per se stessa non è né lecita né illecita, e che di-

venta lecita in quanto ci sia l'autorizzazione, e diventa illecita, in quanto l'autorizzazione manchi; ma che i giuochi leciti debbano essere autorizzati mi pare una contraddizione in termini.

Detto questo, mi pare che la tesi sostenuta dal collega Fabiani debba essere accolta. Intanto noi intendiamo sostituire all'autorizzazione del questore, l'autorizzazione del sindaco. Perché questa sostituzione? È evidente perché, a parte le considerazioni che ha fatto il collega Fabiani circa il rispetto che si deve avere per le amministrazioni elettive e per il sindaco che delle amministrazioni elettive è l'esponente, per una ragione obiettiva la concessione di licenze per l'esercizio in certi luoghi di certe attività, presuppone la conoscenza dei luoghi. Chi meglio del sindaco, che di regola vive nel paese, che è contornato dagli assessori comunali, dai consiglieri comunali che vivono nel paese, sono del paese e che è a contatto permanente con tutti i cittadini del paese, chi meglio del sindaco può conoscere le condizioni per stabilire se debba o non debba essere concessa l'autorizzazione per certi esercizi? Ci si dirà: ma il questore dà una garanzia di maggiore conoscenza. Ma perché? Solo perché è capo della polizia della provincia? Questa potrebbe essere l'unica ragione. Il questore oggi c'è, domani non c'è; il questore ha alle sue dipendenze i cosiddetti questurini che oggi ci sono e domani non ci sono. D'altronde io vorrei a questo proposito richiamare — e mi si perdoni questo mio richiamo che non vuole costituire offesa per nessuno — l'atteggiamento dei questori. Parlo naturalmente in generale perché ho grande rispetto dei singoli questori che conosco ed apprezzo per la loro onestà e per la loro obiettività, sempre in relazione agli elementi che hanno a disposizione. Ma proprio l'altro giorno, rileggendo le poesie di Trilussa (scusatemi se io interrompo un po' la austerità dell'Aula) me ne è capitata una intitolata « Er cane polizzotto ». Siccome è breve mi permetto di leggerla: « Ieri ho incontrato un cane polizzotto/Dico: come te va? Dice: Benone!/Ogni ladro che vedo je do sotto./Li sento dal'odore, caro mio!/
 Cor naso che ciò io!./In quer mentre è passato un fornitore/che Dio solo lo sa quanto ha rubbato./Ho chiesto ar cane: Senti un certo odore?/Ma lui m'ha detto: No... So' raffreddato.../Er cane polizzotto ch'ho incontrato lo faranno prestissimo questore ». È uno scherzo!

Voce dal centro. Di cattivo gusto!

MORVIDI. Perché di cattivo gusto? Questa è una poesia di Trilussa. Che Trilussa fosse di cattivo gusto non l'ho mai sentito dire.

PREZIOSI. L'avete anche nominato senatore a vita.

ALBARELLO. Quelli che non la capiscono son di Mantova, non hanno dialetto.

MORVIDI. Forse sarà per questo. Trilussa è uno dei maggiori poeti dialettali moderni della nostra Italia. Ora, che egli avesse cattivo gusto, ripeto, non l'ho mai sentito dire. Ma del resto, che cosa sono queste suscettibilità fuori di luogo? Si parla in generale, non in relazione a questa o a quella singola persona. Naturalmente nella poesia è detto tutto in modo accentuato, in modo paradossale. (*Interruzioni dal centro*). Quando sarà il momento stia tranquillo che parlerò anche di questo, perché quando si tratta di interrompere una certa monotonia anche questo va bene. Comunque, se voi siete refrattari alla considerazione di certe espressioni poetiche, turatevi le orecchie. (*Interruzioni dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Morvidi, la prego di proseguire. Trilussa si discuterà dopo.

MORVIDI. Io lo avevo citato accidentalmente, non avevo l'intenzione di fare una esegesi particolarmente dettagliata né nel merito, né nella forma. Ma una volta che mi ci hanno trascinato non potevo fare a meno di parlare.

A L B A R E L L O. Non ce l'hanno mica contro Trilussa, ce l'hanno contro di lei perchè ha parlato male dei questori.

M O R V I D I. Ma perchè vuole rilevare sempre le cose vere? Lasci che se ne parli così facendo finta di non capire, mi pare che sia meglio.

Sostenevo, analogamente a quanto sosteneva il collega Fabiani, che se c'è una autorità la quale possa dare un maggiore affidamento circa il giudizio sul conferimento di licenze per la gestione di alberghi, di pensioni, di trattorie eccetera, questa è il sindaco.

Qualcuno potrà osservare che anche il sindaco dura in carica cinque anni (quando dura in carica, perchè se è un sindaco di centro-sinistra è molto difficile che duri in carica per cinque anni, perchè dopo un anno o due cambia la guardia). Ma di regola il sindaco dura in carica cinque anni. Ora, se è vero che dopo cinque anni il sindaco può essere cambiato, c'è una rotazione tale che evidentemente permette con maggiore obiettività di stabilire quali sono gli esercizi meritevoli di essere mantenuti.

Il nostro emendamento dice esattamente: « Non possono essere gestiti, senza licenza rilasciata dal sindaco, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori, anche superalcolici, od altre bevande... ».

E poi l'articolo continua: « Le licenze per l'esercizio di alberghi, locande, pensioni, comprendono l'autorizzazione per la somministrazione di pasti. Le predette licenze nonchè quelle per rosticcerie, tavole calde ed altri esercizi similari comprendono anche l'autorizzazione alla somministrazione di vino, birra, liquori ed altre bevande anche alcoliche soltanto a coloro che consumano pasti ».

Come vedete, questo nostro emendamento comprende con maggiore ampiezza, larghezza, con maggiore integrità, vorrei dire, tutte quante le possibili necessità che si verificano in un paese. Non foss'altro per questo, mi sembra che dovrebbe essere ac-

ettato come sostitutivo della proposta presentata dal Governo.

G I A N Q U I N T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul principio che le autorizzazioni di polizia sono atti della Pubblica amministrazione collegati in generale all'esercizio di un mestiere, di un'arte, di una professione; sono collegati, cioè, quasi sempre all'esercizio di attività produttive.

Da ciò la conseguenza che esercizi pubblici, pensioni, alberghi, alberghi diurni, eccetera non possono essere condotti senza licenza.

Stiamo discutendo qui se la licenza deve essere data dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco; su questo mi permetterò di intervenire in un secondo momento. Quando l'esercizio di queste attività non è legato a un'attività professionale occorre sempre la licenza, onorevoli colleghi? Il caso riguarda i circoli privati, i circoli ricreativi, i quali non per fine di lucro somministrano pasti, bevande, alcoliche, o non alcoliche, ai propri soci. Cioè a dire, il caso sollevato da noi con i nostri emendamenti riguarda un fenomeno modernissimo: il fenomeno del tempo libero.

Il tempo libero è collegato sempre ad istituzioni, enti, circoli i quali erogano ai propri soci certi servizi, che possono anche essere quelli della fornitura di pasti e bevande. Siccome non si tratta dell'esercizio di un mestiere o dello svolgimento di un'attività commerciale, è chiaro che siamo fuori dal settore tipico regolato dalle autorizzazioni, vuoi di polizia, vuoi del sindaco o dell'ente locale. Sotto questo profilo, proponiamo che, quando i circoli privati somministrano pasti ai propri soci, per questa attività non sia prescritta la licenza.

Questa attività nuova non poteva essere prevista nel vecchio testo del 1931. Essa si è sviluppata negli ultimi anni in relazione alla riduzione della giornata di lavoro e alla

istituzione della settimana corta. È un fatto nuovo connesso ad attività ricreative.

Come vogliamo disciplinare questi organismi che sorgono per un'attività ricreativa riguardante esclusivamente i propri soci? È chiaro che un controllo si impone. Si impone il controllo per stabilire se questi enti erogano i servizi ai propri soci o anche ad altri; ed in tal caso bisogna pensare alle sanzioni. Ma, sino a che un ente ricreativo limita la propria attività agli iscritti, sembra a noi che, in armonia con i principi che regolano tutta questa materia, non debba essere richiesta la licenza né alcuna autorizzazione di polizia.

Questo è un aspetto principale dei nostri emendamenti. Direi che si tratta di proposte che interessano tutti gli schieramenti politici, se vogliamo fare, anche a proposito di questo argomento, una questione politica.

Interessano tutti, perchè gli enti ricreativi, gli enti di massa si trovano in tutti i settori dello schieramento politico e vanno dalle ACLI ai circoli ARCI, all'ENAL. Quindi, non facciamo una questione di parte. Intendiamo sostenere che questi fenomeni nuovi non possono essere assimilati sotto nessun profilo ad attività commerciali che vengano esercitate a scopo di lucro.

Poco fa è stato approvato che non è richiesta la licenza quando determinate attività, come lo strillonaggio dei giornali e simili, non vengano svolte per mestiere. Una volta accertato che non si tratta di attività professionali, non è richiesta alcuna licenza. Ebbene, il caso da noi sollevato è analogo. Basta semplicemente accertare che questi enti ricreativi svolgono la loro attività riservandola esclusivamente ai soci senza conseguire fini di lucro.

L'altra questione è la seguente: che senso ha, onorevoli colleghi, avere soppresso il rapporto limite per gli esercizi pubblici (ed è una misura giusta) e mantenere poi il cosiddetto patentino per la vendita dei superalcolici? Si è detto che il nostro Paese si è liberato dalla piaga dell'alcolismo. Il rapporto limite era stato escogitato come remora al dilagare di questo degradante fenomeno; venuto meno l'effetto, è inutile insistere sulla causa. Ecco quindi che

arriviamo alla liberalizzazione di questo settore, e su questo siamo d'accordo. Ma quale è la ragione che può indurre il Parlamento a mantenere la subordinazione della vendita di superalcolici all'autorizzazione della polizia? Non vi è nessuna ragione, onorevoli colleghi, anzi direi — ne ho parlato nella relazione scritta — che mantenere questa autorizzazione significa violare il principio dell'uguaglianza dei cittadini.

Per quale motivo l'esercente A dovrebbe avere la facoltà di vendere, nel proprio esercizio, superalcolici e l'esercente B, che magari ha il suo esercizio a poca distanza, non dovrebbe avere la stessa facoltà? La discriminazione che viene operata si traduce in una posizione di vantaggio per una azienda a scapito di un'altra, perchè si mette l'esercizio che ha la facoltà di vendere anche i superalcolici in condizioni di prevalenza rispetto all'altro che questa facoltà non ha. Se dovessimo ancora difenderci dal fenomeno dell'alcolismo, allora sarei d'accordo. Ma se questa preoccupazione non c'è più, se il nostro Paese su questo terreno è socialmente progredito, non vi è alcuna ragione per cui si debba mantenere una misura discriminatoria che si traduce poi in un vantaggio per alcuni e in un danno per altri. È assurdo poi, onorevoli colleghi, attribuire all'autorità di pubblica sicurezza il potere di rilasciare la licenza. Forse è sfuggito sinora, onorevoli colleghi, un termine comune, ma che è di una significazione illuminante: nel linguaggio corrente questo tipo di licenze si chiamano licenze politiche. Le licenze di polizia sono licenze politiche, licenze quindi che sono concesse dalla Pubblica amministrazione secondo un certo criterio di discriminazione, che poteva avere un senso con l'ordinamento fascista, il quale aveva una sua logica: tale è la concezione dello stato autoritario e tale è l'ordinamento giuridico corrispondente a questa concezione dello Stato.

Ora siamo in una situazione tutta diversa, per cui non si concepisce, signor Presidente, come possa sopravvivere il criterio di una licenza politica, quando la Costituzione dice che tutti i cittadini sono indistintamente uguali davanti alla legge, indipenden-

temente dal loro credo politico, dalla fede religiosa, dalle condizioni sociali e quando si parte da una condizione di parità e di uguaglianza garantita per tutti.

Questo è un altro motivo per il quale noi insistiamo nella soppressione dell'articolo 89 del vecchio testo unico che subordina la vendita al minuto di superalcolici alla licenza politica.

Se mi consente poi, signor Presidente, vedo qui degli emendamenti presentati all'ultimo momento, che peggiorano... (*Interruzione del senatore Ajroldi*). Non intendo quello che sta dicendo il senatore Ajroldi.

A J R O L D I , *relatore*. Mi chiedo se si può parlare per tre giorni su un emendamento. Questa sarebbe una carenza del Regolamento del Senato.

G I A N Q U I N T O . Io credo che noi abbiamo dato prova di senso di misura, sia in Commissione che in Aula, per cui dobbiamo respingere questo intervento del collega Ajroldi che è una critica fatta più alla Presidenza che a noi. Quando il collega Ajroldi avrà raggiunto tale potere da modificare il Regolamento del Senato e potrà mettere la mordacchia ai parlamentari, allora sarà libero di fare tutte le osservazioni che vuole. Ma fino a che non mi richiami il Presidente...

P R E S I D E N T E . La Presidenza finora non ha limitato la durata degli interventi sugli emendamenti, ma si affida alla discrezione di ognuno.

G I A N Q U I N T O . E allora l'osservazione del senatore Ajroldi è una scorrettezza vera e propria.

A J R O L D I , *relatore*. Non le rispondo perchè non merita una risposta. Dovrei dirle infatti che voi state tirando per le lunghe. Questa è una mancanza di riguardo non verso il relatore, ma verso il Senato, di cui prego che si voglia prendere atto, perchè le discussioni sono una cosa seria.

G I A N Q U I N T O . Allora, signor Presidente, visto che mi ero preoccupato di

non chiedere la parola un'altra volta quando sarebbe arrivato in discussione il gruppo di emendamenti proposti in questo momento su tale materia, rinuncio a parlarne brevemente ora, ma mi riservo di intervenire dopo, quando saranno messi in discussione quegli altri emendamenti. Questa è la risposta che do all'impazienza del collega Ajroldi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione osserva che tutta questa serie di argomenti è già stata oggetto di larghissima trattazione in occasione della discussione e dell'approvazione dell'articolo 8 del testo di legge; quindi esprime parere contrario all'emendamento all'articolo 31, nel suo complesso e nelle sue parti, perchè si richiama ancora al potere di autorizzazione da parte del sindaco, che si diceva fosse stato abbandonato.

G I A N Q U I N T O . C'è anche l'altra dizione.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria anche a tutti i successivi emendamenti subordinati perchè dipendono tutti dalla stessa impostazione che è stata respinta dal Senato e quindi si dovrebbe considerare preclusa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Per quanto riguarda l'articolo 94 del testo unico siamo d'accordo che possa essere soppresso; e di questo se ne dovrebbe tener conto, in sede di coordinamento, nell'articolo 1 dove si elencano gli articoli soppressi.

Per quanto invece riguarda l'emendamento sostitutivo dell'articolo 31 del disegno di legge, sono contrario per le ragioni già espresse dal relatore: cioè qui ritorna la tesi del sindaco. Do atto che la tesi della

autorità locale (sindaco e così via) era stata abbandonata dall'opposizione per altri settori della presente legge, però è rimasta in questo. Siccome il senatore Fabiani ha parlato della questione degli alcolici, devo osservare che questo articolo riguarda anche gli alberghi, i ristoranti, eccetera. Resta infine, il problema di un'eventuale soppressione dell'articolo 89 del testo unico in cui si parla di licenze di superalcolici.

Avevamo avuto un po' di incertezza sulla possibilità di abolirlo però riteniamo sia opportuno ancora mantenerlo. Io parlavo l'altro giorno della liberalizzazione che era avvenuta durante il periodo elettorale; come è noto, si tratta della vendita del vino, non dei superalcolici oltre i 21 gradi perchè, quando si va oltre questa gradazione, si ritiene che vadano mantenute le disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda la sostituzione — al primo capoverso dell'articolo 31 — della parola « sindaco » con la parola « questore », si torna al questore però si sopprime il quinto capoverso dell'articolo 31... (*Intervuzioni dall'estrema sinistra*).

KUNTZE. Sopprime quella parte che si riferisce alle licenze di commercio ordinario.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Cioè « non possono esercitarsi senza licenza del questore alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie ». È questa la parte che non vorreste sia soppressa?

GIANQUINTO. È il capoverso dell'articolo 86 del testo unico dove dice: « La licenza è necessaria anche per lo spaccio e per la vendita al minuto di vini, birra e qualsiasi bevanda presso enti collettivi e circoli privati di qualunque specie anche se la vendita e il consumo sono limitati ai singoli soci ». Noi sosteniamo che, quando si tratti di enti ricreativi che forniscono pasti ai propri soci, non è necessaria la licenza.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Questo è un problema delicato. Rifacciamoci, su questo tema, a quello che abbiamo già

fatto per ciò che avveniva per i biliardini, per i *flippers*.

Ho avuto dure proteste da parte delle ACLI, di tutti i circoli cattolici, contro la legge che ho proposto sui *flippers*. Però sono andato ugualmente avanti. Se si accetterà un emendamento nel senso proposto dal senatore Gianquinto si verificherà quello che avveniva in una strada romana dove c'erano addirittura le sedi di molti cosiddetti partiti per poter esercitare i *flippers*. Avremo i partiti che si costituiranno per poter esercitare e vendere alcolici. Una volta stabilita una cosa, bisogna che rimanga per tutti.

PETRONE. L'articolo parla di licenza anche per le bevande non alcoliche; togliamo almeno quella parte che concerne i circoli privati.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Sono contrario che si abbia un trattamento diverso per i circoli privati rispetto ai commercianti. Questo è il punto. Se c'è un trattamento diverso nel senso peggiorativo, allora sono d'accordo di eliminarlo, ma se c'è in senso migliorativo no.

Già abbiamo un problema delle categorie le quali auspicano che si tolgano certi limiti, e mi fa piacere di avere avuto la maggioranza del Senato favorevole all'eliminazione di questi limiti; ma non diamo anche un vantaggio particolare ai circoli privati. Le sezioni di partiti effettivamente esistenti, se vogliono vendere una bibita è chiaro che lo possono fare, e se chiedono la licenza l'hanno senz'altro, ma non rischiamo di creare partiti e gruppi nuovi come è avvenuto per i *flippers*. Abbiamo fatto una legge apposta per i *flippers* per evitare una sperequazione, cerchiamo di non crearne un'altra ora.

PRESENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 31 proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

637ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° GIUGNO 1967

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramigna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

In via subordinata, nell'emendamento che precede, al primo capoverso sostituire la parola: « Sindaco » con l'altra: « Questore », e sopprimere il quinto capoverso.

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato dai proponenti e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bonafini, Molinari, Schiavone, Zampieri, Poët, Tedeschi e Angelilli è stato presentato un emendamento al primo capoverso tendente ad inserire, dopo la parola: « pensioni », la seguente: « ristoranti ».

Il senatore Bonafini ha facoltà di svolgerlo.

* BONAFINI. Brevissimamente. La nomenclatura e la denominazione tradizionale che riguardava il vecchio testo non aveva evidentemente tenuto conto di un nome, di un francesismo che viene da *restaurant*: di conseguenza, dato che il « ristorante » ha funzioni analoghe a quelle che sono proprie delle trattorie e delle osterie ritengo opportuno che esso sia iscritto nel testo perchè oggi tale denominazione è corrente in questo settore distributivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bonafini, Molinari, Schiavone ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Poët, Perrino, Lami Starnuti, Cassini, Tupini, Darè, Bonafini, Giongetti, Arnaudi, Morabito, Giorgi, Bronzi e Zampieri è stato presentato un emendamento tendente ad inserire al primo capoverso, dopo la parola: « osterie », le altre: « e gli altri esercizi per la vendita di alimenti da consumare sul posto ».

Il senatore Poët ha facoltà di svolgerlo.

* POËT. Signor Presidente, molto brevemente. Questo emendamento tende a comprendere, nell'elenco degli esercizi per i quali è richiesta la licenza del questore, anche gli esercizi per la vendita di alimenti da consumare sul posto. Intendiamo riferirci a quegli esercizi che tutti noi o almeno gran parte di noi hanno conosciuto da studenti, cioè le latterie e similari, quelli cioè nei quali vengono spacciate e vendute le due uova al tegamino oppure la verdura cotta. Pensiamo che sia opportuno inserirli nel testo per evitare dubbi al riguardo, anche se abbiamo notato che nel regolamento vigente sono elencati questi tipi di esercizi.

GIANQUINTO. Ci vuole la licenza di polizia per vendere latte e uova!

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Poët, Perrino, Lami Starnuti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Fabiani, Samaritani, Petrone, Aimoni e Gianquinto è stato presentato, in via subordinata, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

In via subordinata, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

Il secondo comma dell'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei circoli privati o presso gli Enti collettivi di qualunque specie, lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche, purchè limitati ai soli soci, non sono soggetti a licenza ».

PRESIDENTE. Il senatore Fabiani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FABIANI. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Bonafini, Molinari, Schiavone, Zampieri, Poët, Tedeschi e Angelilli è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

Il secondo comma dell'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« La licenza di cui al primo comma è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il

consumo di bevande alcoliche e analcoliche presso enti collettivi, stabilimenti, spacci e circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita e il consumo siano limitati ai soli soci ».

PRESIDENTE. Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **BONAFINI**. Le innovazioni che noi suggeriamo al secondo comma dell'articolo 86 rispecchiano esattamente una nuova attività che si svolge all'interno di industrie, stabilimenti eccetera, e che rappresenterebbe una concorrenza sleale per quelle industrie e per quegli stabilimenti che invece si attengono a regolamentazioni di carattere sanitario, fiscale, commerciale eccetera. Per cui noi pensiamo che, anche se questa è una necessità delle masse operaie all'interno di stabilimenti o di altre organizzazioni, tuttavia deve corrispondere alle stesse regolamentazioni, alle stesse condizioni, in tutta la gamma distributiva, contenute in termini legislativi ben precisi. Per questi motivi noi abbiamo inserito la parola « stabilimenti » nell'elencazione che richiama l'articolo 86.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, relatore. La Commissione si rimette all'Assemblea per quello che riguarda la modifica dell'articolo 86 in ordine all'estensione della licenza oltre che per le bevande alcoliche anche per quelle analcoliche per gli enti collettivi, stabilimenti, eccetera.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, Ministro dell'interno. È una richiesta della categoria che ritiene che ci possa essere concorrenza e che occorra la parificazione.

Quindi mi pare che si possa accogliere.

Accetto, quindi, l'emendamento presentato dai senatori Bonafini, Molinari, Schiavone ed altri tendente ad inserire, dopo l'articolo 31, l'articolo 31-*bis*.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 31-*bis* proposto dal senatore Bonafini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che in sede di coordinamento questo emendamento sarà inserito nell'articolo 31 che già prevede la sostituzione del primo comma dell'articolo 86 del testo unico e sarà collocato come secondo comma del medesimo articolo 86.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-*bis*.

Le domande di licenza presentate al Sindaco per gli scopi di cui all'articolo precedente, devono essere corredate di certificazione della Procura della Repubblica, dalla quale risulti la inesistenza, nei confronti del richiedente, di condizioni personali ostative previste dalla legge.

Nei casi di cui al comma precedente, il nulla osta, oltre quanto stabilito dall'articolo 92, non è rilasciato a chi sia stato condannato per delitti contro la libertà sessuale o il buon costume, eccettuato l'articolo 522 del Codice penale, o contro la moralità pubblica anche se previsti da leggi speciali; o per reati commessi in istato di ubriachezza abituale a norma dell'articolo 94 del Codice penale, o in istato di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti a norma dell'articolo 95 del Codice penale; o per la contravvenzione di cui all'articolo 688 capo-

verso del Codice penale sempre che non sia intervenuta riabilitazione.

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è precluso.

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 32.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Per le corse dei cavalli negli ippodromi l'esercizio di totalizzatori e scommesse a libro tanto negli ippodromi quanto fuori di essi è consentito soltanto all'Unione nazionale incremento razze equine e alle società, enti e persone da questa delegate ai sensi della legge 24 marzo 1942, n. 315.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a 200.000 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 32, un articolo 32-*bis*. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-*bis*.

Gli articoli 89 e 94 del testo unico predetto sono soppressi.

T A V I A N I , Ministro dell'interno, Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Propongo che l'emendamento venga votato per parti separate, in quanto il Governo è d'accordo per la soppressione dell'articolo 94, ma non accetta la soppressione dell'articolo 89.

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo?

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento limitatamente alla soppressione dell'articolo 89 del testo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento per ciò che concerne la soppressione dell'articolo 94 del testo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 33.

L'articolo 90 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le domande di licenze o di autorizzazioni sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore col proprio parere.

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcoliche ed analcoliche, si pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, integrata da un rappresentante dei pubblici esercizi, e dall'ufficiale sanitario del comune ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte dei senatori Bonafini, Molinari, Schiavone, Zampieri, Poët, Tedeschi e Angelilli è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Nel secondo capoverso, in fine, sostituire le parole da: « integrata da un rappresentante » sino alla fine, con le altre: « integrata dall'ufficiale sanitario del comune, da un rappresentante dei pubblici esercizi e da un rappresentante degli albergatori, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B O N A F I N I . Con la nuova disciplina che viene proposta, la commissione comunale dovrà evidentemente dare un parere riguardante l'organizzazione del settore distributivo, e un parere dovrà dare poi alla persona del questore, per quanto invece riguarda tutta la disciplina della licenza, per altri motivi e per altri problemi. In questa sede, evidentemente, la Commissione aveva richiesto di mantenere un rappresentante degli esercizi pubblici, ma noi abbiamo pensato anche che un'altra categoria, quella cioè degli albergatori, debba avere un rappresentante in quella sede per poter discutere la forma più equilibrata della distribuzione o dell'accettazione di certe domande di quel settore.

A mio parere, con la proposta che io faccio, si completa, in termini democratici, la rappresentanza delle categorie interessate, per discutere, nella sede della commissione comunale, la giusta distribuzione delle licenze per le attività interessanti le stesse categorie.

F A B I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B I A N I . Dichiaro che noi voteremo a favore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, relatore. La Commissione è d'accordo.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Bonafini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 34.

ZANNINI, Segretario:

Art. 34.

L'articolo 92 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto previsto dall'articolo 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per infrazioni alle norme in materia di sostanze stupefacenti, o per delitti commessi in istato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Al capoverso, aggiungere, in fine, le parole:
« sempre che non sia intervenuta la riabilitazione ».

TAVIANI, Ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Dichiaro di accettare senz'altro questo emendamento, però ritengo la disposizione implicita, poichè la riabilitazione evidentemente annulla gli effetti penali della condanna. Vorrei sapere dai giuristi più esperti di me se è opportuno introdurre questa disposizione o se è sufficiente che dai verbali risulti una dichiarazione in questo senso.

GIANQUINTO. È necessario introdurla.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Il Governo comunque è favorevole.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Torelli ha proposto un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

All'articolo 93 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

« La licenza e l'autorizzazione sono revocate in ogni caso in cui la rappresentanza

di cui all'articolo 8 simili un contratto di locazione dell'esercizio ».

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è precluso.

I senatori Bonafini, Molinari, Schiavone, Zampieri, Poët, Tedeschi e Angelilli hanno proposto un articolo aggiuntivo 34-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 34-bis.

L'articolo 96 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun Comune dal Prefetto, sentito il Sindaco.

Senza autorizzazione del Prefetto è vietato anticipare e protrarre l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio.

È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dello esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto agli orari stabiliti dal Prefetto e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

È consentita negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione fuori degli orari di cui ai commi precedenti di cibi e bevande alle sole persone alloggiate ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **B O N A F I N I** . Signor Presidente, il mio emendamento aggiuntivo 34-bis riguarda — e lo dice l'emendamento stesso — l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici stabilito per ciascun comune dal prefetto, sentito il sindaco. L'articolo 96 conteneva una disposizione riguardante l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici, che non sono più adeguate all'orario di lavoro vigente ormai nel nostro Paese.

In pratica l'esercente di questo tipo di servizio dovrebbe, secondo il vecchio testo, lavorare dalle 12 alle 16 ore al giorno. Mi pare quindi che un aggiornamento dei termini di apertura e di chiusura, sempre con disposizioni che emanerà il prefetto, sia quanto mai opportuno. È quindi necessario che il legislatore veda di livellare questi orari alle ore normali di lavoro di un cittadino nel 1967.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Mi pare, signor Presidente, che dovrebbe essere esaminato prima il nostro emendamento, che è più largo. Noi proponiamo che l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici sia stabilito dal sindaco. Nell'emendamento Bonafini, invece, è previsto che sia stabilito dal prefetto, sentito il sindaco. Per questo dico che dovrebbe venire prima il nostro: è una priorità logica, non ci sono altri motivi.

P R E S I D E N T E . Ritengo che il contenuto degli emendamenti sia diverso. L'uno parla soltanto di orario, l'altro parla anche di intervento del sindaco, eccetera. Anzi, c'è da pensare che, date le deliberazioni precedenti, l'emendamento tendente ad inserire un articolo 34-bis, proposto dal senatore Aimoni, sia precluso.

G I A N Q U I N T O . Comunque, non è che io voglia porre una questione. Ormai è evidente lo schieramento che c'è qui dentro!

P R E S I D E N T E . Allora lo ritira, senatore Gianquinto?

G I A N Q U I N T O . No, non lo ritiro, signor Presidente, anzi insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito allora la Commissione ad esprimere il suo avviso sul-

l'articolo 34-bis proposto dai senatori Bonafini, Molinari ed altri.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 34-bis presentato dai senatori Bonafini, Molinari ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo 34-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.

L'articolo 96 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal Sindaco.

Senza autorizzazione motivata del Sindaco, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcoliche non può avvenire prima delle ore dieci. La chiusura non può aver luogo oltre le ore 24 tra il 15 maggio ed il 31 ottobre; ed oltre le ore 22 tra il 1° novembre ed il 14 maggio.

Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura predette è vietata la vendita di bevande alcoliche in ogni altro esercizio pubblico ».

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è da ritenersi precluso.

A I M O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A I M O N I . La differenza sta soltanto nel fatto che noi chiediamo che l'orario di apertura e di chiusura sia stabilito dal sindaco anzichè dal questore nel primo caso e dal sindaco anzichè dal prefetto nel secondo caso. Questa è l'unica differenza.

P R E S I D E N T E . Ma è precluso, senatore Aimoni.

A I M O N I . Allora ritiriamo l'emendamento.

G I A N Q U I N T O . No, non lo ritiriamo affatto!

A I M O N I . Lo ritiriamo per preclusione, cioè prendiamo atto che è precluso.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Comunque, sarebbe stato più logico votare prima questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . Vedrà che questi emendamenti se li ritroverà alla Camera!

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 35.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 35.

L'articolo 98 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcoliche di qualsiasi specie e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto sono stabilite con ordinanza del prefetto.

Per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo possono essere de-

terminate distanze diverse da quelle fissate in linea generale per gli altri comuni della provincia o, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza possono essere fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese e agli altri luoghi destinati al culto ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Angelilli, Molinari, Valsecchi Pasquale, Angelini Cesare, Ferrari Francesco, de Untrichter, Di Grazia sono stati presentati due emendamenti, uno in via principale e l'altro in via subordinata. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcoliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, i campeggi ed altri allestimenti pararicettivi, le chiese ed altri luoghi destinati al culto, sono stabilite con ordinanza del Prefetto ».

In via subordinata, nell'emendamento che precede, sopprimere le parole: « i campeggi ed altri allestimenti pararicettivi, ».

PRESIDENTE. Il senatore Angelilli ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

ANGELILLI. Con questo emendamento si vuole mantenere il criterio della distanza tra gli esercizi, adottato fin dal 1904, con la legge Luzzatti. Questo non certo soltanto per andare incontro alle esigenze, alle necessità o alle richieste delle categorie commerciali, quanto per la quiete e l'ordine pubblico. Credo che queste ragioni siano ancora oggi e tanto più valide anche per il diffondersi degli apparecchi musicali a gettone. Prospetto perciò la questione alla Commissione, al Senato e al Governo, perchè vogliono considerare di mantenere questo criterio. La vicinanza di due o tre esercizi, infatti, può turbare la quiete e nello stesso tempo con-

trastare una disciplina delle attività commerciali e, nel caso particolare, dei pubblici esercizi.

FABIANI. Ma se ci sono strade dove ne sono moltissimi!

ANGELILLI. Prima della legge del 1904 o quando si tratti di esercizi trasferitisi in seguito a demolizione o atti di sfratto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione non è d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Angelilli e da altri senatori in quanto modifica tutta la struttura delle licenze, in considerazione anche dell'introduzione del sistema di cui al decreto-legge del dicembre 1926.

PRESIDENTE. La Commissione è contraria anche all'emendamento in via subordinata?

AJROLDI, *relatore*. Sì, è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Io sono contrario, perchè con questo emendamento rientra dalla finestra quello che è stato fatto uscire dalla porta. Io ho già detto, senatore Angelilli, che resta un problema economico, ma non è un problema di polizia e che quindi deve essere eventualmente veduto nell'ambito del Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Senatore Angelilli, mantiene gli emendamenti?

ANGELILLI. Dopo le dichiarazioni del relatore e del Ministro, ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvi-

di, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento, tendente a sostituire al primo capoverso, in fine, le parole: « del prefetto », con le altre: « del sindaco ».

Il senatore Aimoni ha facoltà di svolgerlo.

A I M O N I . Signor Presidente, essendo stato precluso l'emendamento 34-bis, ritengo che anche questo emendamento sia precluso.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Palumbo e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Per effettive esigenze turistiche possono essere determinate distanze diverse da quelle fissate in linea generale rispettando sempre i limiti di distanza dagli ospedali, dalle chiese e dagli altri luoghi destinati al culto ».

R O V E R E . Domando di parlare per illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O V E R E . Noi vorremmo dare alla seconda parte di questo articolo un carattere maggiormente estensivo, tenendo anche presente che esistono delle località con sicura vocazione turistica, che stanno affermandosi in questo settore, che sono diventate in questi ultimi anni meta di correnti turistiche e che si sono adeguate o si stanno adeguando per dotarsi di quelle attrezzature indispensabili per accrescere la loro ricettività.

Queste località, pur non essendo riconosciute, come dice il testo, stazioni di cura, soggiorno e turismo, ossia pur non avendo la qualifica vera e propria (il marchio di fabbrica, diciamo così) pure, a nostro avviso, sono meritevoli di essere incluse in questa categoria. D'altronde, negare anche queste cose, a nostro avviso, potrebbe costituire una remora al progresso di questi centri, un

ostacolo al raggiungimento di quel riconoscimento e di quella qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Questi sono i motivi per i quali noi riteniamo che il secondo comma dell'articolo 35 possa utilmente essere sostituito con quello da noi proposto, nel cui accoglimento noi confidiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione si rimette al giudizio dell'Assemblea, ma è piuttosto perplessa sulla formulazione di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Io non sarei favorevole, perchè non vorrei lasciare troppa discrezionalità che si presta a sospetto di ingiustizie. Non ho dubbi sull'amministrazione, ma l'allargamento della discrezionalità rischia sempre di far sorgere il sospetto.

P R E S I D E N T E . Senatore Rovere, mantiene l'emendamento?

R O V E R E . Lo mantengo.

B O N A F I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B O N A F I N I .** A me pare che l'indicazione del capoverso presentato dal Governo, di « località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo », rifletta una organizzazione anche capillare: laddove, nasce un motivo turistico, e quindi c'è una potenzialità turistica, abbiamo le *pro loco*. Poi avremo le aziende autonome di soggiorno e gli enti provinciali del turismo. Ma per la sua preoccupazione, senatore Rovere, l'organizzazione più capillare che è diretta emana-

zione dell'amministrazione comunale, ossia la *pro loco*, indica già che è all'attenzione degli esercizi pubblici una istanza naturale della *pro loco* stessa, perchè è già una manifestazione di turismo in quella sede.

Ho voluto chiarire il punto per dissipare questa preoccupazione. Mi pare che il testo del Governo possa essere sufficiente a tranquillizzare i colleghi.

R O V E R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O V E R E . Nel testo dell'articolo è scritto esplicitamente: « Per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo »; è questo il motivo per il quale volevamo sostituire la dizione con l'altra: « Per effettive esigenze turistiche ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: « alle scuole ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* A I M O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mentre riconosciamo giusto che per le stazioni di cura, soggiorno e turismo possano essere determinate distanze diverse da quelle fissate in linea generale, cioè in questi casi possano essere fatte delle valutazioni diverse, non comprendiamo perchè, pur mantenendo questa differenziazione a proposito delle distanze tra il primo e il secondo capoverso, non

vengano nel secondo capoverso incluse le scuole, così come si è fatto per il primo. È questo il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione finanze e tesoro

P R E S I D E N T E . Avverto che, durante il periodo di interruzione dei lavori dell'Assemblea, la Commissione finanze e tesoro proseguirà, in sede referente, l'esame del disegno di legge relativo al piano economico quinquennale. Nel periodo stesso, la Commissione terrà anche, il giorno 9 giugno, una seduta in sede deliberante con l'ordine del giorno che sarà tempestivamente diramato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione

portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali » (1995-B) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati LEONE Raffaele e PITZALIS. — « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi » (2263);

Deputati BELCI e BOLOGNA. — « Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per la esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia » (2264).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ALCIDI REZZA Lea, TRIMARCHI e VERONESI. — « Disposizioni in favore del personale non insegnante degli Istituti e scuole medie inferiori e superiori ed artistiche di ogni grado e comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2265).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

MASCIALE, DI PRISCO, TOMASSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è nelle intenzioni del Governo definire con la massima sollecitudine il problema degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli in quanto è imminente la scadenza della validità delle leggi 5 marzo 1963, n. 322, e 18 dicembre 1964, n. 1412.

Gli interpellanti ricordano che la mancanza di nuove norme legislative che dovrebbero avere efficacia col prossimo 15 agosto 1967,

aumenterebbe lo stato di esasperazione esistente nelle campagne.

È notorio il fatto che gli uffici periferici dei Contributi unificati continuano a cancellare moltissimi lavoratori privandoli, così, del diritto alla previdenza e all'assistenza. (619)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

ALBARELLO, DI PRISCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere se in considerazione dei gravissimi pericoli di guerra (denunciati anche dal Ministro degli esteri inglese), pericoli che sussistono tuttora, considerando che se l'Italia venisse coinvolta in una guerra atroce a carattere atomico le distruzioni sarebbero irreparabili, non intendano disporre per la rimozione di ogni installazione straniera di carattere missilistico con particolare riferimento a quelle poste nella regione veneta che gli interroganti rappresentano in Senato.

Gli interroganti ricordano, se ve ne fosse bisogno, che una politica di disimpegno non può prescindere dall'allontanamento di ogni ordigno bellico posto nelle mani di forze militari straniere. (1881)

ALBARELLO, DI PRISCO, SCHIAVETTI, MASCIALE, PASSONI, PIASENTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per conoscere come intendano reagire contro la sentenza del tribunale di Linz assolutoria nei confronti di noti terroristi austriaci e tedeschi; sentenza che ha offeso la coscienza nazionale ed umana del popolo italiano. (1882)

BERGAMASCO, D'ANDREA, VERONESI, BONALDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Gli interroganti, premesso di essere vivamente preoccupati per le minacce di stermi-

nio, per gli ostacoli alla libertà di navigazione e per le misure militari prese a sostegno di tali minacce nell'area mediterranea;

ritenendo che tale situazione metta in pericolo la pace, la libertà e la sicurezza di tutti i popoli nell'area mediterranea;

ritenendo che la salvaguardia del legittimo diritto di esistenza e delle possibilità di pacifico sviluppo dello Stato di Israele costituiscano un valore umano tanto più sacro dopo le stragi naziste degli ebrei;

ritenendo che lo Stato di Israele rappresenti un fattore di progresso politico, sociale ed economico utile a tutti i popoli in via di sviluppo nel Mediterraneo e al di là di esso;

ritenendo che l'interesse beninteso degli Stati arabi coincida con quello di Israele;

consapevoli dei rapporti di amicizia che esistono fra Italia e Israele e fra l'Italia e gli Stati arabi,

chiedono di sapere:

1) quale azione il Governo italiano abbia svolto e intenda svolgere per contribuire al mantenimento della pace, della libertà, di un sano equilibrio di forze e quindi della sicurezza nel Mediterraneo;

2) quale posizione il Governo italiano abbia preso e intenda prendere sul blocco navale del Golfo di Aqaba che, oltre a minacciare gravemente la vita del popolo israeliano, costituisce un precedente che potrebbe essere pretestuosamente invocato in situazioni analoghe che toccano l'Italia assai da vicino, in contrasto con i principi della libertà dei mari per la quale i popoli democratici si sono lungamente battuti;

3) quali contatti il Governo italiano abbia tenuto e intenda tenere, al riguardo di tali problemi, con i nostri alleati della NATO e con i nostri soci della CEE. (1883)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CHABOD. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando verranno concretamente liquidate e pagate le indennità

di esproprio dei terreni occupati dall'ANAS per la costruzione della superstrada Aosta-Traforo del Monte Bianco: e se non dovrebbe quanto meno rinviarsi l'imposizione dei contributi di miglioria fino ad avvenuto pagamento delle anzidette indennità.

A quanto consta all'interrogante sarebbero tuttora in atto conflitti di competenza tra ANAS e Ufficio tecnico erariale di Aosta in ordine all'esecuzione degli occorrenti rilievi tecnici. L'ANAS affermerebbe che a detti rilievi dovrebbe provvedere l'Ufficio tecnico erariale di Aosta, il quale replicherebbe che i propri impiegati sono totalmente assorbiti dai normali compiti di istituto, nè possono, quindi, eseguire rilievi di carattere straordinario non rientranti nella competenza dell'Ufficio.

L'intendenza di finanza, dal canto suo, affermerebbe la sua estraneità al problema delle indennità ed il suo potere-dovere di imporre i contributi di miglioria.

Certo si è, purtroppo, che gli espropriati vengono a trovarsi nella seguente incresciosa situazione: si sono visti occupare i terreni, da oltre tre anni continuano a pagare le relative imposte, presto dovranno pagare i contributi di miglioria, mentre il problema del pagamento delle indennità di esproprio continua a presentarsi di lontana problematica soluzione. (6347)

MASSOBRIO. — *Ai Ministri dell'interno e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire nei modi adeguati, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di assunzione obbligatoria dei sordomuti, in particolar modo da parte delle Amministrazioni pubbliche e delle Aziende controllate dallo Stato.

Risulta, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi detta legge sia praticamente ignorata, cosicchè i sordomuti trovano sempre molte difficoltà per inserirsi utilmente nella società.

Si ricorda a questo proposito che i sordomuti sono gli unici minorati a non fruire di alcun assegno personale in caso di indigenza; assegno che invece è stato concesso da tempo agli altri invalidi.

Quanto sopra anche al fine di evitare che i sordomuti, delusi nelle loro aspettative, attuino delle giuste manifestazioni di protesta. (6348)

ROVERE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia, diffusasi in questi giorni, di una operazione a carattere speculativo che dovrebbe essere posta in essere da parte di una Società finanziaria italiana al fine di importare dalla Spagna 70 mila tonnellate di olio di oliva contro l'esportazione di concimi chimici, macchine e manufatti vari e che tale quantitativo di olio sarebbe immesso sul mercato a prezzi concorrenziali con quelli vigenti.

In caso affermativo chiede di conoscere quali provvedimenti abbiano in animo di adottare a tutela dell'olivicoltura e dell'olio nazionale che stanno già attraversando un momento particolarmente difficile in seguito all'entrata in vigore del Regolamento comunitario. (6349)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, stante il ripetersi di episodi giudicati nella migliore delle ipotesi inopportuni dalla pubblica opinione, non ritenga di dover rivolgere un serio invito ai membri del Governo ad astenersi dall'abitudine ormai dilagante di concedere interviste, rilasciare dichiarazioni, scrivere lettere in relazione a fatti e problemi che investono le strutture fondamentali dello Stato e per i quali si dovrebbe presumere un univoco atteggiamento ed una collegiale responsabilità dell'Esecutivo. (6350)

Annuncio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Z A N N I N I , *Segretario:*

n. 1617 del senatore Nencioni e di altri senatori nell'interrogazione n. 6346.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 13 giugno 1967**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

III. Discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967.*)

IV. votazione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati.*)

V. Discussione dei disegni di legge:

1. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Sa-

lerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di casazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

VI. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

VII. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

Interrogazioni all'ordine del giorno:

FRANZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se intenda o non dare definitiva e funzionale sistemazione all'Ufficio postale del popoloso comune di Ariano Irpino allocato da quattro anni circa, e cioè dal tempo del terremoto, in un prefabbricato installato in zona periferica del centro abitato.

Per sapere, inoltre, quale destinazione sia stata data al finanziamento risalente all'anno 1954 per la costruzione di un edificio postale in quel Comune. (1297)

PALERMO, VALENZI, BERTOLI, GOMEZ D'AYALA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono informati di una interpellanza rivolta

al sindaco di Napoli circa l'alterazione della tavola planimetrica n. 1 (tavola di zonizzazione) del piano regolatore generale di Napoli approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208, depositata presso l'Archivio centrale dello Stato, alterazione che risulta, fra l'altro, dal raffronto fra la detta tavola e l'esemplare depositato presso il Ministero dei lavori pubblici;

per conoscere altresì quali provvedimenti saranno adottati per accertare questa scandalosa alterazione che non ha precedenti nel nostro Paese, trattandosi della falsificazione dell'originale di una legge;

e se non ravvisi la necessità di procedere con la massima sollecitudine e con il massimo rigore all'accertamento del fatto denunciato, non solo per individuare le responsabilità, ma anche per impedire che la falsificazione operata possa ulteriormente servire per commettere impunemente nuovi attentati alla disciplina urbanistica della città ed al suo paesaggio. (1280)

BUFALINI, MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quali controlli sono stati periodicamente effettuati dai tecnici del Ministero e del comune di Ariccia per accertare la stabilità e l'agibilità del ponte di Ariccia, di cui sono crollate, alle ore 0,30 del 18 gennaio 1967, le arcate centrali;

2) quali provvedimenti urgentissimi intende adottare:

a) per accertare la saldezza delle restanti strutture del ponte e, quindi, la loro utilizzazione per l'eventuale ricostruzione delle arcate crollate;

b) per procedere ad una rapida ristrutturazione del ponte;

c) per realizzare, di concerto con l'Amministrazione provinciale di Roma ed i comuni di Albano e Ariccia, l'adeguamento delle strade che uniscono Ariccia all'Appia, sia a valle, che a monte di tale Comune, al fine di impedire l'isolamento turistico e com-

merciale di Ariccia dai comuni di Albano e Genzano;

3) quali sanzioni intende proporre e adottare, qualora fossero accertate specifiche responsabilità, nei confronti di amministratori e imprese, colpevoli di negligenza o di non ottemperanza delle norme dei capitolati, in base anche all'intensità del traffico pesante, concernenti materiali e tecniche da adottarsi nella ricostruzione di un ponte semidistrutto dalle azioni belliche del 1944. (1611)

TOMASSINI, ALBARELLO, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponda al vero che il ponte di Ariccia, crollato il 18 gennaio 1967, provocando la morte di due persone, fosse già incrinato e pericolante;

se periodicamente siano stati esercitati controlli da parte degli organi tecnici per verificare la stabilità di un'opera che — costruita nel lontano 1852, crollata per eventi bellici durante la seconda guerra mondiale e quindi ricostruita — nel giro di soli venti anni è nuovamente crollata;

quali provvedimenti intenda adottare (salvo quelli di competenza dell'autorità giudiziaria) nei confronti di coloro che siano incorsi in responsabilità per non aver assolto adeguatamente ai loro compiti ed alle loro funzioni. (1612)

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari